

## **REGIONE LIGURIA**

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 <sup>1</sup>

### **LEGGE URBANISTICA REGIONALE**

(B.U. 17 settembre 1997, n. 16)

---

### **TESTO COORDINATO** <sup>2</sup>

---

Modifiche e integrazioni ai sensi di:

- L.R. 6 aprile 1999, n. 11 (B.U. 28 aprile 1999, n. 7)  
(con s.m.i. ex L.R. 1 ottobre 1999, n. 31 - B.U. 27 ottobre 1999, n. 15)*
- L.R. 18 dicembre 2000, n. 44 (B.U. 20 dicembre 2000, n. 16)*
- L.R. 3 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 17 gennaio 2001, n. 1)*
- L.R. 3 maggio 2002, n. 19 (B.U. 8 maggio 2002, n. 8)*
- L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 (B.U. 12 dicembre 2007, n. 20)*
- L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 (B.U. 13 febbraio 2008, n. 1)*
- L.R. 6 giugno 2008, n. 16 (B.U. 18 giugno 2008, n. 6)*

---

<sup>1</sup> *Le modifiche e integrazioni apportate al testo da leggi successive, sono riportate in carattere corsivo; quelle viceversa, apportate dalla LR 36/1997 ad altre, precedenti, norme regionali, sono in carattere maiuscoletto.*

<sup>2</sup> *Testo coordinato. Si riportano di seguito i titoli delle LLRR di modifica alla LR 36/1997.*

*LR 11/1999: "Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio", con s.m.i. ex LR 31/1999 "Modifiche alla Legge Regionale 6 aprile 1999 n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio)";*

*LR 44/2000: "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 connesse alla specificazione ed all'attuazione dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 e successive modificazioni";*

*LR 2/2001: "Modifiche all'articolo 87 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 concernente contributi a Comuni per la redazione dei piani urbanistici di livello comunale";*

*LR 19/2002: "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione precedente";*

*LR 38/2007: "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo";*

*LR 1/2008: "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali";*

*LR 16/2008: "Disciplina dell'attività edilizia".*

## **INDICE**

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
Art. 1 - Oggetto della legge .....	6
Art. 2 - Principi informatori della pianificazione territoriale .....	6
Art. 3 - Pianificazione territoriale di livello regionale .....	7
Art. 4 - Pianificazione territoriale di livello provinciale .....	8
Art. 5 - Pianificazione territoriale di livello comunale .....	8
Art. 6 - Conferenze di pianificazione.....	8
Art. 7 - Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione .....	9
<b>TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE .....</b>	<b>9</b>
Art. 8 - Contenuti del Piano territoriale regionale .....	9
Art. 9 - Quadro descrittivo .....	10
Art. 10 - Documento degli obiettivi .....	10
Art. 11 - Quadro strutturale .....	10
Art. 12 - Specificazioni settoriali o di ambito .....	11
Art. 13 - Efficacia del Piano territoriale regionale .....	12
Art. 14 - Procedimento di adozione del Piano territoriale regionale .....	13
Art. 15 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale .....	14
Art. 16 - Specificazione, aggiornamento, verifica, e varianti del Piano territoriale regionale .....	15
<b>TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE .....</b>	<b>16</b>
Art. 17 - Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale.....	16
Art. 18 - Descrizione fondativa .....	16
Art. 19 - Documento degli obiettivi .....	17
Art. 20 - Struttura del piano .....	17
Art. 21 - Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale.....	18
Art. 22 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale .....	19
Art. 23 - Aggiornamento, verifica e varianti del Piano territoriale di coordinamento provinciale .....	20
<b>TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE .....</b>	<b>21</b>
<b>CAPO I - STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE .....</b>	<b>21</b>
Art. 24 - Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale .....	21
Art. 25 - Descrizione fondativa .....	22
Art. 26 - Documento degli obiettivi .....	22
Art. 27 - Struttura del piano .....	23

Art. 28 - Ambiti di conservazione e riqualificazione .....	24
Art. 29 - Distretti di trasformazione .....	25
Art. 30 - Norme di conformità .....	26
Art. 31 - Norme di congruenza .....	27
Art. 32 - Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici .....	28
Art. 33 - Peso insediativi .....	29
Art. 34 - Revisione degli standard urbanistici .....	30
Art. 35 - Disciplina delle aree di produzione agricola .....	30
Art. 36 - Territorio di presidio ambientale .....	32
Art. 37 - Territori non insediabili.....	32
<b>CAPO II - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE .....</b>	<b>33</b>
Art. 38 - Progetto preliminare del Piano urbanistico comunale .....	33
Art. 39 - Parere della Regione e della Provincia sul progetto preliminare di Piano urbanistico comunale .....	34
Art. 40 - Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale .....	35
Art. 41 - Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano urbanistico comunale .....	36
Art. 42 - Misure di salvaguardia .....	36
<b>CAPO III - AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE E REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE .....</b>	<b>37</b>
Art. 43 - Aggiornamento periodico del Piano urbanistico comunale .....	37
Art. 44 - Varianti al Piano urbanistico comunale .....	38
Art. 45 - Verifica di adeguatezza del Piano urbanistico comunale .....	39
Art. 46 - Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale .....	40
Art. 47 - Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti .....	40
<b>CAPO IV - SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE .....</b>	<b>40</b>
Art. 48 - Modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale.....	40
Art. 49 - Concessione edilizia convenzionata .....	41
Art. 50 - Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo.....	41
Art. 51 - Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo .....	43
Art. 52 - Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale .....	44
Art. 53 - Margini di flessibilità dei Progetti urbanistici operativi rispetto al Piano urbanistico comunale.....	44
Art. 54 - Efficacia del Progetto urbanistico operativo .....	45
Art. 55 - Programma attuativo .....	46
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>48</b>
Art. 56 - Procedure alternative .....	48

<b>TITOLO V - PROCEDIMENTI SPECIALI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE .....</b>	<b>48</b>
Art. 57 - Accordo di pianificazione .....	48
Art. 58 - Accordo di programma .....	49
Art. 59 - Conferenze di servizi .....	51
Art. 60 - Disposizioni comuni all'accordo di programma e alla conferenza di servizi .....	53
Art. 61 - Intese ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni .....	53
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>54</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>54</b>
Art. 62 - Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale .....	54
Art. 63 - Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 .....	56
Art. 64 - Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 .....	57
Art. 65 - Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale .....	58
Art. 66 - Città Metropolitana .....	59
Art. 67 - Disposizioni finanziarie .....	59
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>60</b>
<b>SEZIONE I - Disposizioni relative al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico .....</b>	<b>60</b>
Art. 68 - Validità del Piano territoriale di coordinamento paesistico .....	60
Art. 69 - Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico .....	61
Art. 70 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa regionale) .....	61
Art. 71 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa provinciale) .....	61
Art. 72 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa comunale) .....	62
Art. 73 (Varianti apportate al Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione di accordi di programma o di intese Stato-Regione) .....	62
Art. 74 - Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico .....	62
Art. 75 - Progetti di recupero paesistico-ambientale .....	62
<b>SEZIONE II - Altre disposizioni transitorie .....</b>	<b>63</b>
Art. 76 - Piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 39/1984 .....	63
Art. 76 bis - PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa .....	64
Art. 77 - Formazione del primo Piano territoriale regionale.....	65
Art. 78 - Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale .....	65

Art. 79 - Formazione del primo Piano territoriale di coordinamento provinciale .....	65
Art. 80 - Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria.....	66
Art. 81 - Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente .....	66
Art. 82 - Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente .....	67
Art. 83 - Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili .....	68
Art. 84 - Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica .....	69
Art. 85 - Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente .....	70
Art. 86 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni) .....	71
Art. 87 - Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici .....	72
Art. 88 - Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme .....	74

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto della legge**

1. La presente legge disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale e nei reciproci rapporti.

### **Art. 2 - Principi informatori della pianificazione territoriale**<sup>3</sup>

1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.
2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alle esigenze:

---

<sup>3</sup> Art. 2. In relazione al comma 4, si riporta l'ivi richiamata disposizione ex LR 18/1994 (Norme sulle procedure di programmazione) e s.m.i., art. 6 (Quadro di riferimento):

“1. Il quadro di riferimento, tenuto conto anche delle valutazioni sulle condizioni economiche e sociali formulate dall'Osservatorio, di cui alla l.r. 11 giugno 1984 n. 31 (*intitolata* “Istituzione dell'osservatorio socio-economico regionale”; *abrogata dalla LR 12/1996* “Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 sulle procedure di programmazione”, art. 12 “Abrogazioni”) come modificata dalla presente legge, fornisce le indicazioni economiche e sociali articolate territorialmente e settorialmente necessarie alla politica di programmazione, al fine dello sviluppo equilibrato della comunità regionale nel contesto nazionale.

2. Esso contiene, in particolare: // a) gli scenari di riferimento sociali, economici, territoriali ed ambientali della Regione, in rapporto anche al contesto nazionale ed europeo con specifico riguardo alle linee evolutive: / 1) dei settori produttivi consolidati, in trasformazione e di nuovo impianto; / 2) delle esigenze socio-assistenziali e dell'organizzazione dei relativi servizi; 3) della formazione e della promozione del lavoro; // b) gli obiettivi generali e settoriali da raggiungere nel periodo di validità del Programma regionale, esplicitati in termini materiali e finanziari, nonché l'indicazione delle strategie attuative da realizzare, delle risorse economiche, territoriali e finanziarie da attivare, dei soggetti, pubblici e privati, che devono essere coinvolti nel disegno strategico globale.

3. Nella elaborazione del quadro di riferimento e del piano degli interventi, di cui all'art. 7, deve tenersi conto degli atti di programmazione settoriale ed intersettoriale e dei programmi e dei progetti di attuazione esistenti.

4. La Giunta regionale le assicura la coerenza fra le indicazioni del quadro di riferimento e quelle di pianificazione territoriale della Regione, con le modalità di cui all'art. 24.

5. Il quadro di riferimento determina gli obiettivi generali della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale della Regione, di cui devono tenere conto gli enti locali, ai sensi dell'art. 3 della l. 8 giugno 1990 n. 142 (*legge concernente l'“Ordinamento delle autonomie locali”, sostituita dal D.lgs. 267/2000* “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, *che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 274 “Norme abrogate”; in luogo dell'art. 3 “Rapporti tra Regioni e enti locali”, ex L. 142/1990, ora v. artt. 4 “Sistema regionale delle autonomie locali”, e 5 “Programmazione regionale e locale” ex D.lgs. 267/2000 e s.m.i.*).

6. Esso costituisce, inoltre: / a) la sede di riscontro delle politiche comunitarie e nazionali che interessano la Regione e di coordinamento della loro attuazione in ambito regionale; / b) la sede per il raccordo con la programmazione delle Regioni limitrofe, tenuto anche conto dei programmi comunitari.

7. Il quadro di riferimento contiene, altresì, gli indirizzi vincolanti per i programmi d'intervento in ordine alle partecipazioni regionali e gli altri atti programmatori degli enti strumentali della Regione, nonché i criteri generali relativi alla impostazione della valutazione di efficacia.”

Con riguardo al comma 5, si precisa che la L. 183/1989 di riferimento per l'ivi richiamata LR 9/1993 è stata abrogata dal D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), art. 175 (Abrogazione di norme).

- a) di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;
  - b) di organizzazione, di innovazione e di sviluppo dei settori produttivi dell'economia regionale, con particolare riferimento al turismo, e di adeguamento delle reti infrastrutturali, in funzione del complessivo miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale;
  - c) di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Nel perseguire le suddette finalità, la pianificazione territoriale si ispira ai principi:
- a) del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine;
  - b) della concertazione degli atti fra gli Enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale nonché della sussidiarietà intesa come attribuzione agli Enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni;
  - c) del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra Enti locali e soggetti privati.
4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione regionale e provinciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e, in particolare, con il quadro di riferimento previsto dal relativo articolo 6.
5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

### **Art. 3 - Pianificazione territoriale di livello regionale <sup>4</sup>**

- 1. La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.
- 2. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale è il Piano territoriale regionale (di seguito denominato PTR).
- 3. La coerenza dello strumento di pianificazione territoriale di livello regionale con gli obiettivi ed i contenuti del quadro di riferimento, di cui all'articolo 6 della L.R. 18/1994, è assicurata nei modi ivi indicati.

---

<sup>4</sup> Art. 3. Con riguardo al comma 3, v. le ivi richiamate disposizioni ex LR 18/1994 (Norme sulle procedure di programmazione) e s.m.i., art. 6 (Quadro di riferimento), alla precedente nota n. 3 all'art. 2.

#### **Art. 4 - Pianificazione territoriale di livello provinciale**<sup>5</sup>

1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale.
2. Essa, in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica di cui all'articolo 12 della L.R. 18/1994, ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto.
3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale) esteso all'intero ambito della Provincia.

#### **Art. 5 - Pianificazione territoriale di livello comunale**

1. La pianificazione territoriale di livello comunale ha ad oggetto la disciplina del soprasuolo e del sottosuolo ed è volta:
  - a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
  - b) a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;
  - c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.
2. La pianificazione territoriale di livello comunale è strutturata in modo da favorire la semplificazione del processo di costante aggiornamento e di affinamento delle relative previsioni progettuali, nonché la valorizzazione dell'apporto collaborativo di tutti i soggetti pubblici e privati alla formazione del piano.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono il Piano urbanistico comunale (di seguito denominato PUC), i Progetti urbanistici operativi (di seguito denominato PUO) ed i Programmi attuativi (di seguito denominato PA).

#### **Art. 6 - Conferenze di pianificazione**

1. La Regione e le Province, in vista della formazione, della specificazione, dell'aggiorn-

---

<sup>5</sup> Art. 4. Con riguardo al comma 2, v. di seguito LR 18/1994 (Norme sulle procedure di programmazione) e s.m.i., art. 12 (Programmi pluriennali di sviluppo delle province e della città metropolitana):

“1. Il Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 142/1990, è l'atto di coordinamento e di programmazione delle attività dirette alla promozione delle comunità provinciali o metropolitana, svolte dalle province o dalla città metropolitana nelle materie di interesse provinciale o metropolitano o, comunque, ad esse delegate (la L. 142/1990 “Ordinamento delle autonomie locali”, è sostituita dal D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che ne ha stabilito l'abrogazione con l'art. 274 “Norme abrogate”; in luogo dell'art. 15 “Compiti di programmazione” - relativamente alle Province -, c. 1, lett. c), ex L. 142/1990, ora v. art. 20, c. 1, lett. c), ex D.lgs. 267/2000 con s.m.i., avente medesimo oggetto e contenuto). // 2. Il programma pluriennale di sviluppo disciplinato dal presente articolo costituisce specificazione del Programma regionale, nonché degli ulteriori atti di programmazione regionale nel territorio provinciale o metropolitano. // 3. Esso, in particolare: / a) costituisce la base per la formazione del bilancio pluriennale delle province e della città metropolitana; / b) costituisce la sede del riscontro di congruità fra la programmazione socio-economica e la pianificazione territoriale a livello provinciale o metropolitano. // 4. Il Programma di sviluppo ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente. // 5. Il Programma provinciale o metropolitano di sviluppo e i suoi aggiornamenti sono approvati secondo la procedura di cui all'art. 25 (intitolato “Formazione del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana”).”



namento, della verifica e della variazione dei rispettivi piani territoriali, in forma concertata, convocano apposite conferenze di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti locali interessati; a tal fine l'Amministrazione che indice la conferenza elabora, se del caso, un documento preliminare da trasmettere agli Enti invitati, all'atto della convocazione della conferenza.

2. Alle conferenze di cui al comma 1 sono invitate anche le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le Aziende Autonome dello Stato e gli Enti di gestione rappresentativi degli interessi pubblici coinvolti.
3. Alle conferenze possono essere, altresì, invitati a partecipare anche gli Enti e le Associazioni rappresentativi di interessi collettivi o diffusi coinvolti.
4. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alle conferenze di pianificazione espongono le proprie osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato.

### **Art. 7 - Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione**

1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli Enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli Enti e le Associazioni previsti dall'articolo 6, comma 3 che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.
2. Al fine di garantire la corrispondenza qualitativa e temporale fra le attività di pianificazione e l'acquisizione delle necessarie conoscenze, ciascun Ente, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, formula un quadro delle esigenze e definisce conseguentemente programmi di acquisizione delle informazioni territoriali, costituenti parte integrante dell'attività di governo del territorio.
3. La Regione, avuto riguardo al quadro delle esigenze ed ai programmi di acquisizione di cui al comma 2:
  - a) acquisisce, organizza e mantiene aggiornato, anche ai fini della consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, il complesso delle informazioni connesse ai diversi livelli di pianificazione e di disciplina del territorio, attraverso la formazione di un sistema informativo territoriale;
  - b) garantisce l'omogeneità e la compatibilità fra le informazioni di varia natura e di vario livello pertinenti alla pianificazione territoriale, definendo le necessarie specifiche tecniche;
  - c) assume le iniziative più opportune al fine di uniformare le metodologie di indagine e di assicurare la raccolta e la circolazione delle informazioni territoriali, anche attraverso intese e convenzioni con gli altri soggetti a ciò interessati, con particolare riguardo ai competenti organi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

## **TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE**

### **Art. 8 - Contenuti del Piano territoriale regionale**

1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle Regioni limitrofe, definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazio-

ne e di priorità di intervento da assegnare alle sue diverse parti ed ai singoli sistemi funzionali.

2. Il PTR è composto dai seguenti atti:
  - a) quadro descrittivo;
  - b) documento degli obiettivi;
  - c) quadro strutturale.
3. Il PTR è elaborato su basi cartografiche in scala adeguata ed è, in ogni caso, corredato di un elaborato di sintesi dei propri contenuti per ciascuna delle componenti in cui esso si articola ai sensi del comma 2.

#### **Art. 9 - Quadro descrittivo**

1. Il quadro descrittivo contiene la lettura critica del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico-ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socio-economici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonché le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo.
2. Esso è predisposto nelle forme e con i mezzi più opportuni e, in ogni caso, idonei a:
  - a) rappresentare ed interpretare gli aspetti ed i processi presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del quadro strutturale;
  - b) aggiornare le indagini e le analisi poste a base del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (di seguito denominato PTCP) ai fini della definizione della disciplina paesistica a livello regionale;
  - c) costituire riferimento esplicito per la definizione degli obiettivi, delle azioni e degli sviluppi del PTR;
  - d) alimentare il sistema delle conoscenze di cui all'articolo 7.

#### **Art. 10 - Documento degli obiettivi**

1. Il documento indica l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano, esplicitandone le priorità ed i livelli di interazione.

#### **Art. 11 - Quadro strutturale**

1. Il quadro strutturale, sulla base delle valutazioni acquisite ed in vista degli obiettivi esplicitati indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.
2. A questi fini stabilisce i requisiti, le prestazioni e le priorità di intervento da attribuire ai diversi sistemi territoriali di cui all'articolo 9, in un'ottica di evoluzione processuale del piano.
3. In tale contesto definisce, anche mediante le pertinenti prescrizioni localizzative e normative, gli elementi di struttura idonei a sostenere le azioni e i modelli di riassetto prefigurati, con particolare riferimento:

- a) all'indicazione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, mediante aggiornamento del PTCP;
  - b) per quanto di livello regionale, alle infrastrutture per la mobilità, all'approvvigionamento energetico, alle discariche, agli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché alla grande distribuzione commerciale;
  - c) alle cave;
  - d) al sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero;
  - e) ai servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo e ricreativo.
4. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione:
- a) delle alternative considerate;
  - b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate;
  - c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni;
  - d) dell'esito della verifica ambientale operata.
5. Il quadro strutturale contiene altresì:
- a) le linee guida, gli atti di indirizzo e di coordinamento, le normative e ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, nonché le eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dall'articolo 13;
  - b) gli elementi volti ad assicurare l'omogeneità del linguaggio tecnico nelle sue espressioni grafiche e normative, nonché l'uniformità degli elaborati conoscitivi e progettuali utilizzati nelle attività di pianificazione territoriale ai diversi livelli regionale, provinciale e comunale;
  - c) le valutazioni di massima della fattibilità economico-finanziaria delle previsioni di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), quando alle stesse non venga attribuito mero valore di linee guida e di indirizzo come indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera a).
6. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 13, i margini di flessibilità delle relative indicazioni e le componenti modificabili ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
7. Il PTR costituisce sede di recepimento degli altri piani di coordinamento opportunamente aggiornati, nonché dei piani di settore nelle loro implicazioni territoriali con gli adeguamenti necessari, ancorché previsti da leggi speciali.

### **Art. 12 - Specificazioni settoriali o di ambito**

- 1. Il PTR, in relazione ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, può essere sviluppato mediante la successiva emanazione di atti di specificazione settoriale o di ambito.

2. Le specificazioni settoriali o di ambito del PTR sono corredate dallo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11, comma 4.
3. Il PTR può demandare al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui all'articolo 11, comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.

### **Art. 13 - Efficacia del Piano territoriale regionale** <sup>6</sup>

1. Il PTR indica, in rapporto alle proprie previsioni, i pertinenti livelli di efficacia delle stesse, i quali sono definiti come segue:
  - a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali;
  - b) prescrizioni che impongono a Province e Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle direttive del PTR stesso, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
  - c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il PTR può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.
3. Il PTR, con riferimento alle opere attuative delle previsioni di trasformazione territoriale da esso prefigurate che risultino soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, può disporre, sulla base dello studio di cui all'articolo 11, comma 4, che la procedura stessa sia limitata, per quanto di competenza regionale, al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.
4. Il PTR, una volta concluso a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e dell'articolo 12, il processo di definizione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, assume il valore di piano urbanistico-territoriale di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino al-

---

<sup>6</sup> Art. 13. In relazione al c. 4, si precisa che l'ivi richiamato art. 1 bis ex DL 312/1985 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni nella L. 431/1985, è abrogato dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), c. 1 (e fatte comunque salve le condizioni di cui al c. 2); il D.lgs. 490/1999 è stato successivamente sostituito dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 184 (Norme abrogate), comma 1; in luogo dell'ivi richiamato art. 1 bis ex DL 312/1985, v. ora art. 135 (Pianificazione paesaggistica) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., del quale qui si riporta il comma 1:

“1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143 (concernente la disciplina del "Piano paesaggistico"), comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.”.

la sua approvazione ovvero fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento nel caso di cui al comma 1, lettera b), ma comunque non oltre il termine di tre anni:

- a) non possono essere approvati PTC provinciali, PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTR indicati al comma 1, lettere b) e c);
- b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che contrastino con tali contenuti.

#### **Art. 14 - Procedimento di adozione del Piano territoriale regionale <sup>7</sup>**

1. La Giunta regionale approva un documento preliminare del progetto di piano tenuto conto dei contributi acquisiti in sede di conferenze di pianificazione e sentito il Comitato della programmazione, previa informativa alla competente Commissione consultiva.
2. La deliberazione della Giunta di approvazione del documento preliminare è comunicata ai Presidenti delle Province con l'invito:
  - a) a partecipare alla prima riunione, da concordarsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di un'apposita Commissione di lavoro con la funzione di cooperare alla elaborazione del progetto di piano, così composta:
    - 1) per la Regione:
      - 1.1) dall'Assessore regionale competente con funzioni di Presidente;
      - 1.2) dai direttori dei Dipartimenti e dai dirigenti delle strutture regionali competenti o da loro delegati;
      - 1.3) da due esperti, membri esterni del Comitato tecnico urbanistico regionale, designati dal Presidente del Comitato stesso;
      - 1.4) da un membro del Comitato tecnico per l'ambiente, designato dal Presidente del Comitato stesso;
      - 1.5) da un membro del Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino designato dal Presidente del Comitato stesso;
      - 1.6) da un membro del Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale designato dal Presidente del Comitato stesso;
    - 2) per ciascuna Provincia:
      - 2.1) dal Presidente della Provincia o da Assessore da lui delegato;
      - 2.2) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti o da loro delegati;

---

<sup>7</sup> Art. 14. In relazione ai commi 1 e 4, si precisa che l'ivi previsto parere del "Comitato della programmazione" è stato soppresso da parte della LR 19/2002 "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previdente", art. 10 (Abrogazione del parere del Comitato della Programmazione), comma unico (c. 1). --- In relazione ai commi 2, lett. a), n. 1), e 4, si precisa che la LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) assieme all'istituzione, con l'art. 1, del "Comitato Tecnico Regionale per il territorio" e alle relative norme di disciplina, ha stabilito, con l'art. 6, la soppressione di tutti i seguenti Comitati: "Comitato Tecnico Misto di cui alla LR 36/1997"; "Comitato tecnico urbanistico regionale"; "Comitato tecnico per l'ambiente"; "Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino"; "Comitato tecnico per la VIA", nonché "Comitato tecnico Scientifico regionale per l'energia". V., a proposito, nota n. 37 all'art. 62. Per gli altri aspetti concernenti il "Comitato Tecnico Regionale per il territorio", si rinvia alla medesima LR 11/1999 e s.m.i.

- 2.3) da un esperto, membro del Comitato tecnico urbanistico provinciale designato dal Presidente del Comitato stesso;
- b) ad avvalersi delle conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, in vista della elaborazione del progetto di piano ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. La Commissione di lavoro di cui al comma 2, lettera a), sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle indicazioni acquisite in sede di conferenza di pianificazione, redige entro novanta giorni dalla data della sua prima convocazione, uno o più documenti contenenti le valutazioni e le proposte emerse ai fini dell'adozione del progetto di piano.
  4. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il progetto di piano, previa acquisizione da parte della Giunta stessa del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione.
  5. Dell'avvenuta adozione dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.), nonché su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, con indicazione delle sedi nelle quali chiunque può prendere visione del progetto di piano. La Regione può promuovere ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

#### **Art. 15 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale <sup>8</sup>**

1. Il progetto del piano adottato a norma dell'articolo 14 viene notificato alle Province, agli Enti Parco, alle Comunità Montane ed ai Comuni. Esso viene inoltre notificato alle Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Regioni limitrofe perché esprimano il proprio parere da inviare alla Regione nel termine a tal fine assegnato.
2. Le Province, ricevuto il progetto, lo pubblicano per quarantacinque giorni agli effetti della presentazione di osservazioni da parte delle Associazioni od Organismi di rappresentanza degli interessi ambientalistici, economici, professionali e culturali.
3. Le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e i Comuni possono formulare osservazioni e proposte specifiche con atto deliberativo motivato.
4. Le deliberazioni delle Province, degli Enti Parco, delle Comunità Montane e dei Comuni e le osservazioni degli altri soggetti di cui al comma 2 sono inviate alla Regione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del progetto di piano o dalla data di inizio della sua pubblicazione.
5. Gli atti pervenuti a norma dei commi 1 e 4 sono sottoposti al vaglio della Commissione di lavoro di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), che redige un documento di valutazione e di sintesi delle osservazioni ricevute.
6. La Giunta regionale, avuto riguardo al documento di cui al comma 5, presenta al Consiglio regionale la proposta di approvazione del PTR, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione, nonché dell'assenso delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato o Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.

---

<sup>8</sup> Art. 15. In relazione al c. 6, si precisa che: 1) il "Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62" è soppresso dalla LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6, comma unico (c. 1), lett. a); la LR 11/1999 (v. art. 1) ha peraltro istituito il "Comitato Tecnico Regionale per il territorio"- v. a proposito nota n. 37 all'art. 62; 2) l'ivi previsto parere del "Comitato della programmazione" è soppresso dalla LR 19/2002 "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione precedente", art. 10 (Abrogazione del parere del Comitato della Programmazione), comma unico (c. 1).

7. L'assenso di cui al comma 6 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine stabilito all'atto dell'adozione, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
8. Il PTR approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.
9. Un esemplare del piano con i relativi allegati è notificato alle Province, nonché ad ogni Comune il quale provvede a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
10. La deliberazione di approvazione del piano è pubblicata, unitamente al relativo elaborato di sintesi, sul B.U.R.L. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
11. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..

**Art. 16 - Specificazione, aggiornamento, verifica, e varianti del Piano territoriale regionale**<sup>9</sup>

1. Le specificazioni settoriali o di ambito di cui all'articolo 12 sono adottate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere degli organi di cui all'articolo 14, comma 4, con deliberazione da pubblicare a norma del comma 5 del medesimo articolo, e sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 15.
2. Con riferimento alle specificazioni settoriali che interessino soltanto una parte del territorio regionale e alle specificazioni di ambito:
  - a) nella procedura di cui al comma 1 sono coinvolti esclusivamente gli Enti locali interessati;
  - b) può farsi ricorso all'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
3. Le indicazioni del PTR possono essere esplicitate ed aggiornate nel rispetto dei contenuti e delle linee essenziali del piano stesso mediante:
  - a) deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62;
  - b) accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
4. Decorsi dieci anni dall'approvazione del piano, il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta sentito il Comitato della programmazione, accerta l'adeguatezza del piano stesso e delle sue specificazioni settoriali o di ambito, anche alla luce dei PTC provinciali e delle linee della programmazione nel frattempo definite dal programma regionale di sviluppo.
5. In caso di accertata inadeguatezza del piano si procede alla conseguente variazione seguendo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.

---

<sup>9</sup> Art. 16. Con riguardo al comma 3, lett. a), si precisa che il "Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62" è stato soppresso da parte della LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6, comma unico (c. 1), lett. a), in corrispondenza all'istituzione da parte della medesima LR 11/1999, e specificatamente dell'art. 1, del "Comitato Tecnico Regionale per il territorio". V., a proposito, nota n. 37 all'art. 62. --- Con riguardo al comma 4, si precisa che il parere del "Comitato della programmazione" è stato soppresso da parte della LR 19/2002 "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione precedente", art. 10 (Abrogazione del parere del Comitato della Programmazione), comma unico (c. 1).

6. In ogni caso il piano può essere variato con le procedure di cui agli articoli 14 e 15, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 22, comma 10, dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 61, comma 1, secondo le procedure rispettivamente indicate.
7. Le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettere a) e b), possono essere introdotte, esplicitate o variate secondo la procedura stabilita al comma 3 e la relativa deliberazione è sottoposta alle formalità di pubblicazione previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.
8. L'adeguamento e l'aggiornamento, nonché la formazione dei piani di settore, di cui all'articolo 11, comma 7, seguono le procedure di adozione e di approvazione del PTR, sentiti in ogni caso gli organi tecnici eventualmente previsti dalle rispettive disposizioni di legge.

### **TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE**

#### ***Art. 17 - Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale***

1. Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.
2. Esso assume come riferimento il PTR e le sue specificazioni settoriali e di ambito sviluppandone le analisi ed i contenuti secondo le indicazioni del piano stesso.
3. Il PTC provinciale è redatto di norma su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000 ed è composto dai seguenti elaborati:
  - a) descrizione fondativa relativa al territorio provinciale;
  - b) documento degli obiettivi;
  - c) struttura del piano.

#### ***Art. 18 - Descrizione fondativa***

1. La descrizione fondativa attraverso analisi conoscitive e sintesi interpretative di pertinente livello:
  - a) sviluppa ed integra il quadro descrittivo del PTR, con riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti in cui viene articolato il territorio provinciale;
  - b) acquisisce gli elementi conoscitivi desumibili dai piani di bacino, nonché da ogni altro atto di programmazione e di pianificazione settoriale;
  - c) sviluppa indagini analitiche e tematiche volte a costituire la necessaria documentazione conoscitiva delle peculiarità del territorio provinciale a servizio delle Amministrazioni locali;
  - d) illustra il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
  - e) agli effetti del comma 2 individua fra gli ambiti di cui alla lettera a) quelli caratterizzati dalla ridotta complessità dei processi urbanistici ed insediativi, dalla omogeneità degli aspetti fisici e paesistici dei siti, dalla sostanziale identità dei processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative, dalla affinità dei processi socio-economici in atto e da un assetto delle reti e delle infrastrutture di urbanizzazione appoggiate su di un impianto principale di scala sovracomunale.



2. Per gli ambiti di cui al comma 1, lettera e), la descrizione fondativa del PTC provinciale può essere assunta ai sensi dell'articolo 25, comma 4, come descrizione fondativa dei piani urbanistici dei Comuni compresi in ciascun ambito.

### **Art. 19 - Documento degli obiettivi**

1. Il documento degli obiettivi esplicita i fini che il PTC provinciale intende perseguire in generale e relativamente ai suoi diversi contenuti.
2. Esso, insieme alla descrizione fondativa, costituisce l'elemento di riferimento nella definizione della struttura esplicitandone le priorità e i livelli di interazione.

### **Art. 20 - Struttura del piano** <sup>10</sup>

1. Il PTC provinciale:
  - a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei Comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli Enti;
  - b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà, sotto il profilo della rigenerazione ecologica, al disegno di tutela e di conservazione ambientale delineato dalla pianificazione regionale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della L.R. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni nonché di coordinamento degli effetti dei Piani dei Parchi sulla pianificazione locale;
  - c) integra e sviluppa gli elementi del PTR nella sua espressione paesistica, secondo le indicazioni contenute nel piano stesso, come stabilito dall'articolo 12, comma 3;
  - d) definisce i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole e alla fruizione attiva, anche a fini di presidio ambientale e ricreativi;
  - e) individua le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento

---

<sup>10</sup> Art. 20. Con riguardo al comma 1, lett. b), v. di seguito LR 12/1995 (Riordino delle aree protette) e s.m.i, art. 4 (Aree protette di interesse provinciale o locale):

“1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione identifica l'interesse provinciale o locale in materia di parchi e riserve naturali e provvede alla classificazione e istituzione di aree protette di interesse provinciale o locale. / 2. Le aree protette di interesse provinciale o locale sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della più capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell'azione di salvaguardia ambientale. / 3. Le aree protette di interesse provinciale o locale come classificate dall'articolo 3, sono istituite dalla Regione su conforme proposta della Provincia o degli Enti locali interessati. / 4. La proposta di cui al comma 3 comprende la definizione della relativa regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati. / 5. Il complesso delle aree protette regionali, provinciali o locali istituite dalla Regione costituisce il sistema regionale delle aree protette.”

A precisazione di detto art. 4 ex LR 12/1995, in relazione al c. 1, si fa presente che: la 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è sostituita dal D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che ne ha stabilito l'abrogazione con l'art. 274 (Norme abrogate); in luogo degli artt. 3 (Rapporti tra regioni e enti locali) e 14 (concernente “Funzioni” delle Province) ex L. 142/1990, v. ora artt. 4 (Sistema regionale delle autonomie locali) e 19 (avente il medesimo oggetto) di detto D.lgs. 267/2000; la L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), all'art. 2, concerne la “Classificazione delle aree naturali protette”.

ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:

- 1) del sistema del verde a livello provinciale;
  - 2) delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
  - 3) dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali terziarie e commerciali;
  - 4) degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione circa il ruolo ed il carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;
  - 5) della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;
- f) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.
2. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal PTC provinciale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale come definito dall'articolo 11, comma 4.
  3. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi, per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei Comuni nel rispetto della presente legge.
  4. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 21, i margini di flessibilità delle relative indicazioni e le componenti modificabili ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

### ***Art. 21 - Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale***

1. Il PTC provinciale indica, in relazione alle proprie previsioni, i livelli di efficacia delle stesse i quali sono definiti come segue:
  - a) previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, aventi valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta delle soluzioni ai fini dell'eventuale formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;
  - b) previsioni di indirizzo e di coordinamento con efficacia di direttiva, nei confronti dei PUC;
  - c) prescrizioni che impongono ai Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani entro un termine congruo a tal fine stabilito.
2. Il PTC provinciale, nelle parti in cui imponga vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale, prevale immediatamente sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani di livello comunale, sostituendole e definendo contestualmente le utilizzazioni e le trasformazioni del territorio consentite in attesa dell'attuazione delle opere stesse.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il piano può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.
4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione ovvero fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento nel caso di cui al comma 1, lettera c), ma comunque non oltre il termine di tre anni:
  - a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati nei commi 1, lettera c) e 2;
  - b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che contrastino con tali contenuti.

**Art. 22 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale** <sup>11</sup>

1. Le Province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, attivando le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche ai fini dell'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).
2. Il progetto adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico urbanistico.
3. La Provincia, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 2, ne dà avviso sul B.U.R.L., nonché su almeno un quotidiano a diffusione regionale, con indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione del progetto di piano ai sensi e per gli effetti del comma 4.
4. Il progetto adottato viene inviato alla Regione, ai Comuni, agli Enti Parco, alle Comunità Montane e agli altri Enti pubblici ritenuti interessati. I Comuni, previo avviso da divulgare con ogni mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositare il progetto stesso nella segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte.
5. Ciascun Comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito, trasmette alla Provincia la deliberazione consiliare con la quale formula il proprio parere, pronunciandosi su eventuali osservazioni presentate ai sensi del comma 4.
6. Gli Enti Parco, le Comunità montane e gli altri Enti pubblici interessati trasmettono alla Provincia il proprio parere entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti.
7. La Regione esprime il proprio parere che ha carattere vincolante con esclusivo riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c). Il parere è reso, sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62, con deliberazione della Giunta, da trasmettere alla Provincia entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti.
8. Con riferimento alle opere previste dal PTC provinciale che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in

---

<sup>11</sup> Art. 22. Con riguardo al comma 7, si precisa che il "Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62" è stato soppresso da parte della LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6, comma unico (c. 1), lett. a), in corrispondenza all'istituzione da parte della medesima LR 11/1999, e specificatamente dell'art. 1, del "Comitato Tecnico Regionale per il territorio". V. a proposito nota n. 37 all'art. 62.

materia, è facoltà della Provincia fornire, attraverso lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 20, comma 2, gli approfondimenti necessari agli effetti di quanto previsto dal comma 9.

9. Nell'espressione del parere di cui al comma 7 può essere disposto che la successiva procedura di valutazione di impatto ambientale, per quanto di competenza regionale, sia limitata al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.
10. Qualora il progetto adottato contenga proposte di variante alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), il parere della Regione di cui al comma 7 è reso, entro il termine di centottanta giorni, previa deliberazione del Consiglio regionale di approvazione della variante stessa, sentiti gli Enti locali interessati.
11. La Provincia, nei novanta giorni dal ricevimento dei pareri o dall'infruttuoso decorso dei termini stabiliti per l'espressione degli stessi, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato o degli Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.
12. L'assenso di cui al comma 11 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine a tal fine stabilito, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
13. Un esemplare del piano con i relativi allegati è trasmesso a tutti i Comuni interessati i quali provvedono a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
14. La deliberazione di approvazione del piano unitamente al relativo elaborato di sintesi è pubblicata sul B.U.R.L.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
15. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..

### ***Art. 23 - Aggiornamento, verifica e varianti del Piano territoriale di coordinamento provinciale***

1. Le indicazioni del PTC provinciale possono essere esplicitate od aggiornate nel rispetto delle linee e dei contenuti del piano stesso mediante deliberazione del Consiglio provinciale, sentito il proprio Comitato tecnico urbanistico.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è sottoposta alle formalità di pubblicazione stabilite nell'articolo 22, commi 13 e 14.
3. Entro dieci anni dall'approvazione del PTC provinciale, il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche dei piani territoriali regionali, delle esigenze sopravvenute e delle linee della programmazione nel frattempo definite nelle pertinenti sedi.
4. In caso di accertata inadeguatezza del piano si procede alla conseguente variazione a norma del comma 5.
5. In ogni caso il PTC provinciale può essere variato, anche su proposta degli Enti locali interessati, con le procedure di cui all'articolo 22, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 39, comma 8, dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste.
6. Le varianti al PTC provinciale diverse da quelle integrali possono essere apportate anche mediante l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.

## TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE

### CAPO I - STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE <sup>12</sup>

#### **Art. 24 - Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale**

1. Il PUC è elaborato nel rispetto dei principi generali sanciti dagli articoli 2 e 5 ed è composto dai seguenti atti:
  - a) descrizione fondativa;
  - b) documento degli obiettivi;

---

<sup>12</sup> *Capo I del Titolo IV. V. anche le seguenti disposizioni regionali: LR 38/2007 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e s.m.i., in particolare art. 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali); LR 1/2008 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), in particolare art. 4 (Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali); LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e s.m.i., in particolare art. 88 (Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino). Gli artt. 26 ex LR 38/2007 e 4 ex LR 1/2008 sono riportati rispettivamente alle note: n. 25 al Capo III del Tit. IV; n. 13 all'art. 27. V. di seguito l'art. 88 ex LR 16/2008:*

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni adeguano la disciplina degli interventi urbanistico edilizi contenuta negli strumenti urbanistici comunali alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute nella Parte I, Titolo II (*concernente "Tipologie di interventi urbanistico edilizi"*) e nella Parte II, Titolo I (*concernente "Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi"*). // 2. L'adeguamento di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione consiliare volta a: / a) confermare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico vigente, con mero adeguamento alle nuove definizioni introdotte dalla presente legge; / ovvero a: / b) modificare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico vigente con adozione delle conseguenti varianti. // 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, l'adeguamento è soggetto ad esclusiva approvazione comunale, previa pubblicazione dei relativi atti per un periodo non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali il Comune decide in merito alle osservazioni eventualmente pervenute. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, le varianti allo strumento urbanistico generale, previa pubblicazione dei relativi atti per un periodo non inferiore a quindici giorni, sono approvate dalla Provincia o dalla Regione a norma della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni. // 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, le definizioni contenute nella presente legge relativamente alle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sui regolamenti edilizi localmente vigenti. // 5. I nuovi piani urbanistici comunali adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge: / a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II (*concernente "Tipologie di interventi urbanistico edilizi"*); / b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni di cui alla Parte II, Titolo I (*concernente "Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi"*). // 6. La disciplina introdotta per effetto dei piani urbanistici comunali a norma del comma 5 comporta la sostituzione delle norme dei regolamenti edilizi localmente vigenti contenenti la definizione dei parametri urbanistico-edilizi e la definizione delle tipologie degli interventi. // 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'adeguamento di cui al comma 1 o dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico comunale ai sensi del comma 5, le disposizioni della presente legge, relative alla disciplina delle tipologie di interventi urbanistico edilizi, contenute nella Parte I, Titolo II (*concernente "Tipologie di interventi urbanistico edilizi"*): / a) prevalgono comunque immediatamente su quelle contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini dell'individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento e del relativo regime sanzionatorio; rimane invece operante la disciplina sostanziale degli interventi contenuta nella normativa di attuazione dei piani urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili e alle modalità e condizioni di attuazione nonché la definizione dei parametri urbanistico edilizi contenuta in tali piani ovvero nei regolamenti edilizi; / b) operano nell'applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti Autorità.

- c) struttura del piano;
- d) norme di conformità e di congruenza.

### **Art. 25 - Descrizione fondativa**

1. La descrizione fondativa analizza le peculiarità, gli eventuali squilibri e le potenzialità del territorio in vista dell'individuazione dei conseguenti obiettivi di piano e della definizione dei contenuti del PUC.
2. La descrizione fondativa è pertanto costituita da analisi conoscitive e da sintesi interpretative, estese all'intero territorio comunale e riferite:
  - a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità;
  - b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;
  - c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;
  - d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;
  - e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali comprensivo dell'illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.
3. Le analisi e le sintesi di cui al comma 2 sono predisposte nelle forme e con i mezzi più opportuni per:
  - a) rappresentare ed interpretare gli assetti ed i processi individuati nei commi 1 e 2;
  - b) valutare il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
  - c) valutare le opportunità di natura economico-sociale rapportate all'uso delle risorse territoriali ed alle prospettive di loro trasformazione;
  - d) definire la disciplina paesistica di livello puntuale degli ambiti di conservazione e riqualificazione e dei distretti di trasformazione;
  - e) alimentare il sistema delle conoscenze di cui all'articolo 7.
4. La descrizione fondativa del piano urbanistico dei Comuni compresi negli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), può essere sostituita da quella contenuta nel PTC provinciale, con facoltà delle singole Amministrazioni comunali di arricchirla in vista della elaborazione del progetto preliminare del rispettivo PUC.

### **Art. 26 - Documento degli obiettivi**

1. Il documento degli obiettivi di piano definisce in modo esplicito gli obiettivi che il piano intende assumere relativamente alle diverse componenti dell'assetto territoriale in coerenza con la descrizione fondativa, previa verifica dei rapporti di compatibilità, nonché con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale e provinciale.

2. Il documento degli obiettivi di piano costituisce elemento fondamentale di riferimento e coerenza nella definizione complessiva del PUC, delle priorità e delle modalità del suo sviluppo operativo, ai sensi della presente legge.

### **Art. 27 - Struttura del piano** <sup>13</sup>

1. La struttura del piano definisce l'impianto e il funzionamento del sistema territoriale e

---

<sup>13</sup> Art. 27. Integrato dalla LR 38/2007, art. 27, c. 1, con inserimento, al c. 2, della lett. c bis). Modificato dalla LR 1/2008, art. 3, comma unico (c. 1), con la sostituzione, al c. 2, della lett. b). --- A corredo dell'articolo, v. anche l'art. 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali) di detta LR 38/2007 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) con s.m.i., riportato alla nota n. 25 al Capo III del Tit. IV. --- In relaz. al c. 2, lett. b), si precisa che la legge reg. in riferimento è la LR 1/2008 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali); v. qui il relativo art. 4 (Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali):

“1. I Comuni nell'adozione dei progetti preliminari di PUC successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, sono tenuti a: / a) esplicitare gli obiettivi di mantenimento o di potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva complessiva che intendono perseguire; / b) individuare, sulla base di una preventiva analisi della dotazione esistente delle varie tipologie di strutture previste dalla normativa vigente in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, la capacità turistico-ricettiva futura, con specificazione delle quote percentuali dell'offerta riferita alle tipologie di strutture denominate ricettive-alberghiere e all'aria aperta e della corrispondente localizzazione nel territorio, fermo restando che la quota percentuale relativa alle strutture ricettive di tipologia albergo deve essere superiore a quella relativa alle residenze turistico-alberghiere; / c) dettare la relativa disciplina urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale, riferita agli ambiti di conservazione o riqualificazione ed ai distretti di trasformazione con riferimento agli interventi sia di nuova realizzazione, sia di miglioramento e ampliamento delle strutture già esistenti necessari per consentire la riqualificazione e la competitività, prevedendo anche i margini di flessibilità di tale disciplina in funzione delle varie tipologie di strutture insediabili e del loro prefigurabile impatto sul territorio. // 2. Sulla base della preventiva ricognizione di cui al comma 1 i Comuni possono proporre l'eliminazione del vincolo di destinazione d'uso degli alberghi, nei limiti e secondo le condizioni e le modalità previsti nell'articolo 2 (intitolato “Disciplina urbanistica degli alberghi”), commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. // 3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 è valutata dalla Regione con pronunciamento vincolante da rendersi nell'ambito del parere di cui all'articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni nell'ambito del quale può essere ammessa l'eliminazione del vincolo di destinazione di cui al comma 2. // 4. A seguito dell'approvazione del Piano urbanistico comunale contenente la disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3, deriva l'assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso delle strutture ricettive-alberghiere e all'aria aperta esistenti od in corso di realizzazione di cui alla normativa vigente in materia, con esclusione di quelle per le quali venga ammessa l'eliminazione del vincolo. // 5. Le strutture ricettive denominate affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze e appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa vigente in materia sono equiparate, ai fini del dimensionamento del peso insediativo, agli immobili di civile abitazione.”

*In relazione al comma 3, v. DI 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), art. 2 (Zone territoriali omogenee):*

“Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: / A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; / B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; / C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); / D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; / E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); / F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.”

paesistico-ambientale del Comune nel suo complesso. Tale definizione è sviluppata in forma di elaborati grafici e di cartografie in numero adeguato ed in scala conveniente da 1:25.000 ad almeno 1:5.000 relative al territorio comunale ed alle sue relazioni territoriali.

2. Nella struttura del piano:

a) sono individuati:

- 1) gli ambiti di conservazione e riqualificazione, insediati e non insediati, nei quali il piano persegue finalità di sostanziale conservazione o di riqualificazione;
- 2) i distretti di trasformazione per i quali il piano configura scelte di rilevante trasformazione;
- 3) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e in progetto;

b) *è individuata la capacità turistico-ricettiva complessiva del Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale recante misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali;*

c) è definito il peso insediativo a livello comunale sulla base di quanto stabilito dall'articolo 33;

*c bis) è definito all'interno del peso insediativo il fabbisogno abitativo di residenza e, all'interno di questo, il fabbisogno di residenza primaria da soddisfare;*

d) è contenuto lo studio di sostenibilità ambientale dell'insieme delle relative previsioni, come definito dall'articolo 11, comma 4;

e) sono definiti i margini di flessibilità delle relative indicazioni.

3. Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che richiamino le zone omogenee come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il PUC contiene indicazioni di riferimento delle proprie previsioni alla zonizzazione secondo il richiamato decreto.

### **Art. 28 - Ambiti di conservazione e riqualificazione**<sup>14</sup>

1. Costituiscono ambiti di conservazione e riqualificazione tutte le parti di territorio comunale, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito ovvero suscettibili di interventi di modificazione o completamento, non comportanti modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico insediativo pertinente a ciascun ambito.

2. Il PUC definisce:

- a) il perimetro degli ambiti e gli elementi che li compongono;
- b) la disciplina paesistica di livello puntuale;

---

<sup>14</sup> Art. 28. Integrato dalla LR 38/2007, art. 27, comma 2, con l'inserimento, al comma 2, della lett. c bis). --- A corredo dell'articolo, v. l'art. 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali) di detta LR 38/2007 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) con s.m.i., riportato alla nota n. 25 al Capo III del Tit. IV.--- In relazione al comma 2, lett. c bis), si precisa che, ai sensi della medesima LR 38/2007 - v. il relativo art. 1 (Finalità), c. 2 - la sigla "ERS" sta per "Edilizia Residenziale Sociale".



- c) gli obiettivi e le modalità della conservazione e della riqualificazione, in relazione ai caratteri emergenti dalla descrizione fondativa ed alla dotazione di servizi ed infrastrutture;
- c bis) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile;*
- d) la localizzazione e la configurazione dei servizi e delle infrastrutture pubblici e di uso pubblico, previa valutazione delle dotazioni esistenti;
- e) le norme di conformità di cui all'articolo 30 e la relativa cartografia;
- f) le aree e i casi in cui l'intervento è assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata secondo i criteri indicati dall'articolo 49.

### **Art. 29 - Distretti di trasformazione** <sup>15</sup>

1. Costituiscono distretti di trasformazione le parti di territorio comunale, anche tra loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto ed aventi quale esito l'incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale modificazione qualitativa.
2. I distretti di trasformazione sono caratterizzati dall'esigenza di progettazione urbanistica unitaria e da una coordinata messa in opera delle trasformazioni e si attuano di norma mediante uno o più PUO.
3. Il PUC definisce, con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:
  - a) il perimetro del distretto;
  - b) la configurazione di massima della trasformazione in termini di funzioni ammesse, di dotazione infrastrutturale e di servizi, nonché di prestazioni ambientali;
  - c) la disciplina paesistica di livello puntuale;
  - d) la densità territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie lorda di solaio sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dal PA o dai PUO con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;
  - e) altri parametri urbanistici che risultino essenziali per la determinazione ed il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali;

---

<sup>15</sup> Art. 29. Integrato dalla LR 38/2007, art. 27, comma 3, con l'inserimento al comma 3, delle lettere f bis) e f ter). --- A corredo dell'articolo, v. l'art. 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali) di detta LR 38/2007 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) con s.m.i., riportato alla nota n. 25 al Capo III del Tit. IV. --- Con riguardo al comma 3, si precisa che le sigle "ERP", di cui alla lett. f bis), e "ERS", di cui alla lett. f ter), stanno rispettivamente per "Edilizia Residenziale pubblica" e "Edilizia Residenziale Sociale"; v., a proposito, la medesima LR 38/2007, in particolare, art. 1 (Finalità), comma 2, e art. 2 (Obiettivi delle politiche abitative regionali), comma 1, lett. a).

- f) le quantità di superficie di suolo o lorda di solaio da destinare a servizi pubblici e di uso pubblico ed a infrastrutture pubbliche che vengono espresse in percentuale sulla superficie territoriale o sulla superficie di solaio edificata od edificabile: tali quantità sono commisurate al carico urbanistico del distretto ed ai suoi effetti ambientali, nonché al soddisfacimento di fabbisogni pregressi del territorio comunale, in coerenza con la configurazione complessiva del sistema delle infrastrutture e dei servizi individuato dal PUC;
- f bis) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di interventi di ERP, vincolata senza limite di tempo come disciplinata dalla legislazione vigente, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria;*
- f ter) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria;*
- g) le norme di congruenza di cui all'articolo 31.
4. Il PUC, in relazione agli sviluppi operativi della trasformazione del distretto, può contenere indicazioni alternative degli elementi di cui al comma 3, ferma restando la definizione del perimetro di cui alla relativa lettera a) e previa verifica dell'equilibrio del sistema nel suo complesso.
5. Al fine di favorire la messa in opera dei distretti di trasformazione il PUC può:
- individuare subdistretti aventi valore di unità minima di intervento da definire eventualmente anche in sede di PA di cui all'articolo 55 con possibilità in tal caso di variare la dimensione del PUO;
  - indicare i casi in cui si può prescindere dal ricorso al PUO sia in ragione della natura pubblica delle opere da attuare ovvero della marginalità degli interventi rispetto al contesto delle trasformazioni previste, sia in presenza di uno schema di organizzazione urbanistica del distretto più definito rispetto alla configurazione di massima di cui al comma 3, lettera b).

### **Art. 30 - Norme di conformità**<sup>16</sup>

- Le norme di conformità sono quelle relative agli ambiti di conservazione e riqualificazione.
- Esse definiscono, con i mezzi più opportuni, gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi, nonché al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti.
- Le norme di conformità specificano:
  - i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell'entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;

---

<sup>16</sup> Art. 30. Integrato da LR 38/2007, art. 27, cc. 4 e 5, rispettivamente con: aggiunta al c. 3, della lett. b bis); inserimento del nuovo c. 3 bis. --- A corredo dell'articolo, v. l'art. 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali) di detta LR 38/2007 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) con s.m.i., riportato alla nota n. 25 al Capo III del Tit. IV. --- In relaz. alle sigle "ERS" - di cui ai cc. 3, lett. b bis) e 3 bis - e "ARTE" - di cui al c. 3 bis) - si precisa che esse stanno rispettivamente per "Edilizia Residenziale Sociale" e "Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia"; v., a proposito, la medesima LR 38/2007, in particolare, art. 1 (Finalità), c. 2, e art. 2 (Obiettivi delle politiche abitative regionali), c. 5.

- b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie.

*b bis) la disciplina urbanistico edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS.*

- 3 bis. *Le norme di conformità determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'articolo 28, comma 2, lettera c bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.*
4. Le norme di conformità prevalgono sulle disposizioni del regolamento edilizio con esse contrastanti.
5. Le modificazioni delle norme di conformità comportano verifica di congruenza, documentata ed argomentata, rispetto alla descrizione fondativa, agli obiettivi ed alla struttura del piano. Esse, a seconda della loro rilevanza, possono essere apportate in sede di aggiornamento periodico del PUC ai sensi dell'articolo 43 o di varianti ad esso ai sensi dell'articolo 44 ovvero, se necessario, di formazione di un nuovo piano ai sensi dell'articolo 46.

#### **Art. 31 - Norme di congruenza**<sup>17</sup>

1. Le norme di congruenza sono quelle relative ai distretti di trasformazione.
2. Esse definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC.
3. Le norme di congruenza contengono i criteri per:
  - a) valutare la compatibilità e congruenza delle trasformazioni proposte dal PUO rispetto agli obiettivi, alla struttura ed alle priorità generali dello sviluppo operativo del piano;
  - b) valutare, nel caso di distretti per i quali eventualmente il PUC preveda sviluppi operativi alternativi, le conseguenze sugli altri distretti e ridefinire gli assetti ivi previsti, nell'ambito di quelli consentiti dal PUC stesso;
  - c) controllare la qualità degli esiti complessivi delle trasformazioni previste anche in relazione alle restanti parti del territorio comunale;
  - d) definire le modalità gestionali e finanziarie delle operazioni di trasformazione e la ripartizione degli oneri relativi alla dotazione e alla organizzazione di servizi pubblici e di uso pubblico.

*d bis) l'entità dell'eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di*

---

<sup>17</sup> Art. 31. Integrato da LR 38/2007, art. 27, cc. 6, 7, 8, rispettivamente con: aggiunta finale, al c. 3, della lett. d bis); inserimento dei due nuovi cc. 3 bis e 3 ter. --- A corredo dell'articolo, v. l'art. 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali) di detta LR 38/2007 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) con s.m.i., riportato alla nota n. 25 al Capo III del Tit. IV. --- In relazione alle sigle "ERP" - di cui ai cc. 3, lett. d bis) e 3 bis -, "ARTE" e "ERS" - di cui al c. 3 ter) - si precisa che esse stanno rispettivamente per: "Edilizia Residenziale pubblica"; "Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia"; "Edilizia Residenziale Sociale"; v., a proposito, la medesima LR 38/2007, in particolare, art. 1 (Finalità), c. 2, e art. 2 (Obiettivi delle politiche abitative regionali), cc. 1, lett. a), e 5.

*ERP con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tali quote allorché tutta o una parte della quota di edificabilità da edificare a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis) non possa venir realizzata.*

- 3 bis. Le somme da versare a titolo di monetizzazione ai sensi del comma 3, lettera d bis) sono corrisposte al Comune e sono strettamente vincolate a essere utilizzate in interventi di sostegno e sviluppo dell'ERP nelle aree a tal fine individuate.*
- 3 ter. Le norme di congruenza determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS oltre alla quota obbligatoria individuata a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.*
4. Le modificazioni anche parziali delle norme di congruenza comportano verifica di coerenza, documentata ed argomentata, rispetto all'intero piano e, a seconda della loro rilevanza, comportano l'aggiornamento periodico di cui all'articolo 43 o le varianti di cui all'articolo 44 o, se necessario, la formazione di un nuovo PUC ai sensi dell'articolo 46.

#### **Art. 32 - Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici**<sup>18</sup>

1. Il PUC individua, con riferimento all'intero territorio comunale ed in base ai criteri di fruibilità e di accessibilità, il sistema principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, a livello urbano e, ove necessario, a livello territoriale attraverso:
  - a) la configurazione delle infrastrutture della viabilità, nelle sue categorie funzionali di livello territoriale ed urbano, nonché dei servizi di trasporto in sede propria e del sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione;
  - b) l'indicazione dell'organizzazione delle reti tecnologiche fondamentali;
  - c) la definizione delle relative previsioni negli ambiti di conservazione e di riqualificazione come contenute nell'articolo 28;
  - d) l'indicazione, con riferimento ai distretti di trasformazione, delle quantità da destinare ai servizi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera f), e i criteri di loro localizzazione in funzione anche delle modalità di intervento previste a norma del comma 5, lettera b), del medesimo articolo.
2. Ferma restando l'esigenza che sia rispettata, per ciascun ambito di conservazione e di riqualificazione o per ciascun distretto di trasformazione la quantità minima complessiva di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di livello comunale, a verde pubblico o a parcheggi come determinata dalle pertinenti disposizioni di legge o di regolamento, spetta al PUC definire le quantità complessivamente necessarie e la loro articolazione di massima per i singoli tipi di servizio.
3. Nell'operare la ripartizione di cui al comma 2 il PUC tiene conto dei corrispondenti servizi privati esistenti o in previsione, dei quali sia disciplinata la fruizione pubblica anche in forza di atti di ammissione a titolo oneroso.
4. Il PUC può prevedere che concorrano, in misura non superiore al 50 per cento, alla determinazione della quantità di aree per servizi pubblici di cui al comma 2 anche i servizi in proprietà e in gestione privata che siano aperti al pubblico ove e per la parte

---

<sup>18</sup> Art. 32. Modificato dalla LR 16/2008, art. 89, comma 2, lett. e), con l'abrogazione del comma 6.

in cui il gestore privato stipuli apposita convenzione con l'Ente pubblico gestore del corrispondente servizio pubblico avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio.

5. In ogni atto contrattuale che, in relazione a trasformazioni urbanistico-edilizie, abbia ad oggetto la cessione alla Pubblica Amministrazione di aree per servizi ovvero di servizi da realizzare od esistenti, può essere prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria, per almeno dieci anni, a carico del soggetto cedente ovvero di soggetti terzi da questo indicati.
6. (...)
7. Il PUC può stabilire che l'attuazione delle sue previsioni relative ad infrastrutture e servizi pubblici che richiedano la demolizione di fabbricati esistenti avvenga anche previa stipula di apposita convenzione con il soggetto interessato che, dietro cessione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera, assicuri il riconoscimento di una potenzialità edificatoria su aree di proprietà del soggetto stesso indipendentemente dalle pertinenti indicazioni del PUC stesso.
8. Nel caso indicato dal comma 7, la convenzione approvata dalla Giunta comunale, previo aggiornamento o variante del PUC secondo le procedure previste dalla presente legge in funzione, ove necessario, della ricomposizione dell'assetto urbanistico della zona interessata.

### **Art. 33 - Peso insediativi** <sup>19</sup>

1. Il peso insediativo è definito dal PUC a norma del presente articolo e nel rispetto delle quantità minime stabilite dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968.
2. Il peso insediativo è costituito dall'insieme della popolazione esistente e di quella prevista, definite in termini di abitanti, di persone presenti per turismo od affari, nonché di addetti e di utenti delle attività economiche e dei servizi.
3. Qualora il PUC non provveda alla definizione analitica del peso insediativo, lo stesso viene definito, agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, e tenuto conto di quanto indicato dal PTC provinciale a norma dell'articolo 20, comma 3, sulla base dei seguenti parametri di riferimento:
  - a) nell'ambito della destinazione residenziale, in funzione della superficie lorda delle abitazioni, assumendo un consumo di spazio pari a 25 metri quadrati per abitante;
  - b) nell'ambito della destinazione ad ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;

---

<sup>19</sup> Art. 33. In relazione al comma 1, si precisa che il DI 1444/1968, tratta: all'art. 3, di "Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"; all'art. 4, di "Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee"; all'art. 5, di "Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"; all'art. 6, di "Mancanza di aree disponibili". --- A corredo v. anche – alla nota n. 13 all'art. 27 – la disposizione ex LR 1/2008 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), art. 4 (Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali); se ne riporta di seguito il comma 5:

"5. Le strutture ricettive denominate affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze e appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa vigente in materia sono equiparate, ai fini del dimensionamento del peso insediativo, agli immobili di civile abitazione."

- c) nell'ambito della destinazione per distribuzione al dettaglio ed uffici, in funzione della superficie lorda di pavimento esistente e prevista dal PUC;
  - d) nell'ambito delle destinazioni per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e distribuzione all'ingrosso di merci, in funzione della superficie lorda di pavimento utilizzata e prevista dal PUC;
  - e) nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie lorda di pavimento dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni ivi previste, salvo quanto stabilito dalla lettera a) per quelle abitative;
  - f) nell'ambito delle destinazioni per grandi attrezzature di interesse generale, in relazione al tipo delle attrezzature stesse ed al loro bacino di utenza e comunque in coerenza con i contenuti del PTC provinciale.
4. Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è calcolato sulla base del peso insediativo come sopra definito compatibilmente con il grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale.

**Art. 34 - Revisione degli standard urbanistici** <sup>20</sup>

1. La Regione emana, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento di revisione degli standard urbanistici.
2. Con il regolamento di cui al comma 1:
  - a) possono essere modificati i criteri e le modalità di definizione del peso insediativo dettati dall'articolo 33;
  - b) sono stabilite le quantità minime di spazi per servizi, ivi compresi quelli per insediamenti commerciali ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio).

**Art. 35 - Disciplina delle aree di produzione agricola** <sup>21</sup>

1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR e, in particolare, nella sua

---

<sup>20</sup> Art. 34. In relazione al comma 2, lett. b), si precisa che la L. 426/1971, con s.m.i., è stata sostituita dal D.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 26 (Disposizioni finali), comma 6; pertanto, anche per quanto disciplinato dall'art. 13 (Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali) della previgente L. 426/1971, v. le disposizioni del nuovo D.lgs. 114/1998.

<sup>21</sup> Art. 35. In relaz. al c. 7, si precisa che l'art. 10 (Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza) ex L. 10/1977 e s.m.i., è stato abrogato dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), c. 2, lett. c); in luogo della L. 10/1977, art. 10, III c., v. ora DPR 380/2001, art. 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza), c. 3:

“3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17 (avente per oggetto “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.”.

A proposito, v. comunque anche la LR 25/1995 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e s.m.i., nonché la recente LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e s.m.i., che all'art. 89 (Sostituzione e abrogazione di norme), comma 1, stabilisce espressamente:

“Le disposizioni della presente legge sostituiscono la Parte I del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione degli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.”.

specificazione paesistica, nonché nel PTC provinciale e nei piani e programmi di settore in materia di agricoltura e foreste, individua:

- a) le aree destinate o da destinare allo svolgimento effettivo di attività produttive di tipo agricolo, nella forma di coltivi estensivi ed intensivi, nonché di tipo silvo-pastorali;
  - b) le aree destinate o da destinare a serre dettandone la specifica disciplina.
2. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o di riqualificazione, salva la loro eventuale classificazione quali distretti di trasformazione in ragione della rilevanza degli interventi connessi alla produzione agricola previsti dai piani e programmi di cui al comma 1.
  3. Nelle aree di effettiva produzione agricola classificate quali ambiti di conservazione o di riqualificazione, il PUC regola l'edificazione di manufatti tecnici connessi con lo svolgimento di una specifica e documentata attività agricola, in quantità e secondo dimensioni commisurate al tipo di attività. Laddove la natura e le caratteristiche dell'attività stessa consentita dal PUC giustificano l'esigenza di risiedere sul fondo, il PUC può altresì prevedere la realizzazione di manufatti residenziali distinti dai manufatti tecnici, con dimensioni commisurate all'attività agricola.
  4. Nelle aree a destinazione serricola, il PUC si dà carico di dettare disposizioni atte a garantire il corretto dimensionamento ed il relativo impianto urbanizzativo delle strutture a serra in relazione alla morfologia dei luoghi, nonché all'equilibrato rapporto, con particolare riguardo agli aspetti idrogeologici, fra la superficie coperta da costruzioni e quella libera del fondo.
  5. È ammesso l'asservimento di lotti non contigui fermo restando l'obbligo di definire nel PUC l'ingombro massimo dei corpi di fabbrica edificabili sul fondo e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi idonei alla conservazione del paesaggio agricolo.
  6. Nelle aree indicate dal comma 3 il rilascio della concessione edilizia per costruzioni destinate ad uso residenziale, in debita correlazione a piani o programmi aziendali, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa:
    - a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola;
    - b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;
    - c) le eventuali prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio in analogia a quanto previsto dall'articolo 36;
    - d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.
  7. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l'effettivo esercizio dell'attività agricola, il concessionario ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma dell'articolo 10, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli).
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche per la realizzazione degli interventi previsti nelle aree a destinazione serricola fino all'emanazione di apposite norme in tal senso ad opera dei piani e programmi indicati nel comma 1.

### **Art. 36 - Territorio di presidio ambientale**

1. Il PUC, sulla base dei criteri forniti dal PTC provinciale, individua, tra gli ambiti di conservazione e di riqualificazione, quale territorio di presidio ambientale:
  - a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità e che non appaiano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;
  - b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;
  - c) aree nelle quali siano in atto fenomeni di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata;
  - d) aree caratterizzate da insediamenti sparsi nelle quali si renda necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di presidio ambientale.
2. Nei territori come sopra individuati il PUC indica e regola gli interventi ammissibili per garantire forme di presidio corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico, con riguardo anche alle attività agricole di carattere marginale. Tali interventi possono comportare anche l'insediabilità di funzioni residenziali attraverso la prevalente azione di manutenzione e ripristino di manufatti esistenti ovvero attraverso quote di nuova edificazione opportunamente dimensionate anche in rapporto alle caratteristiche del territorio interessato e correlate alle indicazioni della disciplina paesistica.
3. Il PUC può consentire che nel rilascio della concessione edilizia per la edificazione nel territorio di presidio ambientale vengano asservite, al fine della realizzazione delle volumetrie consentite, aree anche non contigue, purché appartenenti allo stesso ambito di conservazione e riqualificazione e fermo restando l'obbligo di definire nel PUC gli ambiti di localizzazione, l'entità e le modalità dei singoli interventi ammissibili in funzione della loro rispondenza alle finalità di presidio.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 il rilascio della concessione è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio indicate nella convenzione stessa, il contenuto della prestazione richiesta, le modalità di attuazione e le garanzie per il loro puntuale adempimento.

### **Art. 37 - Territori non insediabili**

1. Il PUC, tenuto anche conto della pianificazione sovraordinata, tra gli ambiti di conservazione e riqualificazione individua le aree che, per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali ed archeologiche, sono qualificate territorio non insediabile.
2. Nel territorio non insediabile sono consentiti interventi di manutenzione e ripristino dei manufatti esistenti, nel rispetto delle loro caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, nonché la realizzazione di manufatti tecnici o di quelli esclusivamente finalizzati all'esercizio delle attività consentite.
3. In detti territori il PUC può altresì individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.



## CAPO II - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

### **Art. 38 - Progetto preliminare del Piano urbanistico comunale** <sup>22</sup>

1. Il progetto preliminare del PUC contiene:
  - a) la descrizione fondativa;
  - b) il documento degli obiettivi;
  - c) la struttura del piano;
  - d) lo schema delle norme di conformità e di congruenza;
  - e) l'indicazione di eventuali proposte di varianti al PTC provinciale.
2. Il Comune adotta il progetto preliminare con provvedimento consiliare e, non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione provvede:
  - a) a pubblicare sul B.U.R.L. un avviso contenente la indicazione delle modalità e dei termini di divulgazione del progetto e a darne pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
  - b) ad inviare detto avviso:
    - 1) alle Amministrazioni ed alle Aziende Autonome dello Stato od agli Enti di gestione eventualmente interessati, ai fini dell'espressione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso, del rispettivo parere anche in vista del raggiungimento delle intese necessarie ai sensi della lettera f);
    - 2) alla Comunità montana ed ai Comuni interessati da specifiche previsioni che presuppongano un coinvolgimento dei loro territori, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni entro centoventi giorni dal ricevimento dell'avviso;
  - c) a trasmettere il progetto alla Regione ed alla Provincia, nonché all'Ente Parco eventualmente interessato, ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 39 nei termini ivi indicati;
  - d) a depositare il progetto presso la segreteria comunale per un periodo di novanta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e, al fine di collaborare alla migliore definizione del PUC, presentare osservazioni, con facoltà di indirizzarle anche alla Regione e alla Provincia per quanto di rispettiva competenza;
  - e) ad indire, nei primi quindici giorni del periodo di deposito di cui alla lettera d) e previo avviso pubblico da divulgare attraverso manifesti e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, una o più udienze pubbliche, anche in sede decentrata e nei modi stabiliti all'atto della deliberazione del progetto, finalizzate alla sua illustrazione;
  - f) ad acquisire l'assenso delle Amministrazioni Pubbliche o degli Enti di gestione qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei loro beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile.

---

<sup>22</sup> Art. 38. V., a proposito anche LR 1/2008 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), in particolare artt. 2 (Disciplina urbanistica degli alberghi), 4 (Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e 8 (Norma transitoria); l'art. 4 è riportato nella nota n. 13 all'art. 27.

3. L'assenso di cui al comma 2, lettera f), si intende acquisito anche in caso di mancata dichiarazione da parte dell'Autorità competente, nel termine previsto dal comma 2, lettera b), n. 1), che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione istituzionale dei beni pubblici sopra indicati.

**Art. 39 - Parere della Regione e della Provincia sul progetto preliminare di Piano urbanistico comunale**<sup>23</sup>

1. La Regione esprime parere sul progetto preliminare di PUC in relazione alla funzione di indirizzo e di coordinamento ad essa attribuita nel sistema delle autonomie locali, con particolare riguardo:
  - a) alle indicazioni contenute nel PTR;
  - b) alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione regionale vigenti o adottati.
2. La Provincia esprime parere sul progetto preliminare di PUC relativamente alla conformità o compatibilità con il PTC provinciale e con gli atti di programmazione di propria competenza, alla validità della descrizione fondativa, alla coerenza degli obiettivi e della struttura del progetto stesso.
3. L'Ente Parco eventualmente interessato esprime parere sul progetto preliminare di PUC in relazione agli specifici interessi di tutela dell'Area Parco, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5.
4. I pareri sono resi dalla Regione e dalla Provincia con deliberazione di Giunta entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del progetto, sentiti i rispettivi Comitati tecnici urbanistici e avuto riguardo anche alle osservazioni ad esse pervenute, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera d), se ed in quanto di rispettiva competenza. Trascorso infruttuosamente tale termine si può prescindere dall'acquisizione del parere regionale e provinciale.
5. Con riferimento alle opere previste dal PUC che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, è facoltà del Comune fornire, attraverso lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), gli approfondimenti necessari agli effetti di quanto previsto dal comma 6. In tal caso il parere regionale è reso sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62.
6. Nell'espressione del parere di cui al comma 5 può essere disposto che:
  - a) la successiva procedura di valutazione di impatto ambientale, per quanto di competenza regionale, sia limitata al quadro di riferimento progettuale ed ambientale;

---

<sup>23</sup> Art. 39. Per quanto concerne il “parere della Regione”, v. anche la disposizione ex LR 1/2008 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), art. 4 (Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), comma 3:

“3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 è valutata dalla Regione con pronunciamento vincolante da rendersi nell'ambito del parere di cui all'articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni nell'ambito del quale può essere ammessa l'eliminazione del vincolo di destinazione di cui al comma 2.”. L'art. 4 ex LR 1/2008 è riportato per intero alla nota n. 13 all'art. 27.

Con riguardo ai commi 4 e 5, si precisa che il “Comitato tecnico urbanistico regionale” e, rispettivamente, il “Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62” sono stati entrambi soppressi da parte della LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6, comma unico (c. 1), lettere a) e b), in corrispondenza all'istituzione da parte della medesima LR 11/1999, e specificatamente dell'art. 1, del “Comitato Tecnico Regionale per il territorio”. V. a proposito nota n. 37 all'art. 62.

- b) siano escluse dalla procedura di valutazione di impatto ambientale le opere volte alla realizzazione di insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e direzionali.
- 7. Il parere espresso dalla Regione a norma del comma 4 ha carattere vincolante con esclusivo riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
- 8. Qualora il progetto preliminare di PUC contenga proposte di variante al PTC provinciale nelle sue indicazioni prescrittive di cui all'articolo 21, commi 1, lettera c) e 2, il parere della Provincia di cui al comma 4 è reso, entro il termine di centottanta giorni, previa deliberazione del Consiglio provinciale di approvazione della variante stessa, sentiti gli altri Enti locali eventualmente interessati.
- 9. Il disposto di cui al comma 4 opera, in quanto applicabile, anche nei confronti dell'Ente Parco eventualmente interessato.

#### **Art. 40 - Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale**

1. Il Comune, sulla base dei pareri resi dalla Regione e dalla Provincia, qualora non ritenga che gli stessi siano tali da comportare una rielaborazione del progetto preliminare, e tenuto conto degli altri pareri e delle osservazioni di cui all'articolo 39:
  - a) elabora un documento contenente le determinazioni comunali in merito ai pareri ed alle osservazioni pervenuti, nonché la specificazione delle eventuali conseguenti modifiche da apportare al progetto preliminare;
  - b) redige in forma completa gli elaborati di cui all'articolo 24, in coerenza con il documento previsto alla precedente lettera a);
  - c) adotta, con deliberazione consiliare, il progetto definitivo nei novanta giorni successivi alla acquisizione di detti pareri ed osservazioni o alla infruttuosa scadenza dei termini stabiliti per il loro invio.
2. Non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 1, lettera c), il piano, unitamente ai pareri regionale e provinciale resi a norma dell'articolo 39, è depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi, previo avviso del deposito stesso pubblicato all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3. Entro il termine di cui al comma 2, chiunque può far pervenire al Comune osservazioni con esclusivo riferimento al progetto definitivo adottato limitatamente agli aspetti che costituiscono sviluppo e completamento del progetto preliminare.
4. Il PUC si intende approvato con la deliberazione con la quale:
  - a) il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, decide sulle osservazioni presentate, fermo restando che le modifiche apportate al PUC in conseguenza del loro accoglimento non comportano la necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti;
  - b) la Giunta comunale, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, prende atto della mancata presentazione di osservazioni.
5. Non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 4, il Sindaco trasmette alla Provincia competente il piano approvato, unitamente al parere regionale reso ai sensi dell'articolo 39, per il controllo di cui ai commi 6, 7 e 8.
6. Il Presidente della Provincia, entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento del PUC, sentito il Comitato urbanistico provinciale, può formulare rilievi di legittimità, con particolare riferimento alla conformità del PUC alle prescrizioni dei piani

territoriali di livello regionale e provinciale, nonché alla incongruità delle ragioni addotte dal Comune avverso i pareri resi dalla Regione o dalla Provincia ai sensi dell'articolo 39 sul progetto preliminare.

7. Nel caso in cui la Provincia abbia formulato rilievi di legittimità il Comune:
  - a) adotta la conseguente deliberazione consiliare di adeguamento del PUC ai rilievi stessi entro i successivi novanta giorni;
  - b) qualora ritenga di respingere integralmente tali rilievi, controdeduce entro i successivi trenta giorni con deliberazione consiliare motivata.
8. La deliberazione di cui al comma 7, appena divenuta esecutiva, è trasmessa al Presidente della Provincia il quale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti, all'annullamento del PUC, quando ritenga non fondati i motivi per i quali il Comune abbia respinto i rilievi di legittimità o comunque non abbia adeguato il PUC a detti rilievi.

#### **Art. 41 - Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano urbanistico comunale**

1. Esperito il controllo di cui all'articolo 40, commi 6, 7 e 8, il Comune:
  - a) procede al deposito degli atti, con la relativa documentazione grafica e normativa, a permanente e libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare sul B.U.R.L. e a darne pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
  - b) trasmette copia degli atti alla Regione.
2. Il PUC entra in vigore a partire dal giorno iniziale del deposito a libera visione del pubblico a norma del comma 1, lettera a).

#### **Art. 42 - Misure di salvaguardia**<sup>24</sup>

1. A salvaguardia delle indicazioni contenute nel progetto preliminare ed in quello definitivo del PUC è fatto obbligo di applicare, a far data dalla rispettiva adozione, le ordinarie misure previste dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive modificazioni fino all'entrata in vigore del piano stesso e, comunque, per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di adozione del progetto preliminare.

---

<sup>24</sup> Art. 42. A corredo dell'articolo, v., di seguito, l'ivi richiamata L. 1902/1952 con s.m.i., articolo unico:

“A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato. / A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano. / Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma. / Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano. / Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati. / Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.”

### CAPO III - AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE E REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE <sup>25</sup>

#### **Art. 43 - Aggiornamento periodico del Piano urbanistico comunale <sup>26</sup>**

1. Il Comune può effettuare aggiornamenti periodici del PUC, oltre i margini di flessibilità

---

<sup>25</sup> *Capo III del Tit. IV. V. anche: LR 38/2007 (... settore abitativo) e s.m.i., in partic. art. 26 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali); LR 1/2008 (...disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), in partic. art. 4 (...offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali); LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e s.m.i., in partic. art. 88 (.rapporti con la strumentazione urbanistica comunale...). Gli artt. 4 ex LR 1/2008 e 88 ex LR 16/2008 sono riportati rispettivamente alle note: n. 13 all'art. 27 e n. 12 al Capo I del Titolo IV.. V. di seguito l'art. 26 ex LR 38/2007:*

“1. I Comuni costieri e quelli individuati a maggiore problematicità abitativa dal PQR (*vale a dire* “Programma Quadriennale per l’Edilizia Residenziale”), di cui all’articolo 5 (*intitolato* “Programmazione regionale”), sono tenuti a definire il fabbisogno abitativo di residenza primaria e a individuare nello strumento urbanistico comunale vigente o ancora da formare, le quote di ERS ( “Edilizia residenziale Sociale), articolate nelle diverse tipologie, e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, idonee a soddisfare tale fabbisogno con le modalità di cui ai successivi commi. // 2. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono, oltre alla realizzazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici correlati agli stessi, alla produzione degli interventi ERP (“Edilizia Residenziale pubblica”) e, ove del caso, delle altre tipologie di ERS, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti. // 3. Per i PUC dei Comuni di cui al comma 1 adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure alla approvazione del PQR di cui all’articolo 5, operano le disposizioni della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) come modificate dall’articolo 27. // 4. Agli strumenti urbanistici comunali vigenti nei Comuni costieri o in quelli dichiarati a maggior problematicità abitativa si applicano le seguenti disposizioni: // a) entro sei mesi dalla approvazione del PQR i Comuni sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico vigente, qualora non abbiano già adottato un PUC a norma del comma 3, mediante adozione di apposita variante soggetta ad approvazione regionale o a parere regionale, a seconda che si tratti di Comune dotato di strumento urbanistico generale ovvero dotato di PUC la quale variante, sulla base delle indicazioni del PQR, determina: / 1) il fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare; / 2) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di ERP espresse in percentuale della nuova superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG; / 3) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all’edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, sempre espresse in percentuale della superficie edificabile prevista dal vigente PUC o PRG; / 4) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi esistenti da destinare all’ERS; / 5) l’entità della eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP come sopra individuate sub punto 2), con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tale quota, laddove non provveda direttamente il soggetto attuatore e fermo restando che le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono strettamente vincolate ad essere utilizzate in interventi di ERP; / 6) le modalità con cui il Comune intenda riconoscere eventuali compensazioni ai soggetti che si impegnino a cedere all’ARTE (“Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia”) territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS secondo quanto indicato sub punto 3). // b) dalla data di entrata in vigore del PQR e fino a quando non si sia proceduto all’adeguamento di cui al comma 4, lettera a), per i Comuni costieri: / 1) non è possibile procedere alla adozione di varianti al vigente strumento urbanistico volte ad incrementare la potenzialità edificatoria per destinazioni residenziali, se non per quelle riconducibili all’ERS; / 2) i SUA/PUO o gli Accordi di programma, fatta eccezione per i Programmi Regionali di Intervento Strategico (P.R.I.S.) che prevedano interventi con destinazione residenziale, per i quali sia stata presentata formale istanza di approvazione dopo la data di entrata in vigore del PQR, devono garantire la quota da destinare all’ERP, da determinarsi in rapporto all’entità dell’insediamento previsto e comunque in misura non inferiore al 10 per cento della superficie edificabile. Tale quota può essere monetizzata per il valore corrispondente mediante convenzione con il Comune. // 5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punti 1) e 2) si applicano anche ai Comuni dichiarati a maggiore problematicità abitativa dal PQR, a far data dall’approvazione dello stesso. // 6. La Giunta regionale determina i criteri di monetizzazione delle quote di superficie edificabile da riservare alla realizzazione di interventi di ERP di cui al comma 4, lettera a), punto 2) non realizzate dal soggetto attuatore e gli indirizzi per la disciplina delle compensazioni di cui al comma 4, lettera a), punto 6).”

<sup>26</sup> *Art. 43. In relazione al comma 1, si precisa che l'art. 1 (Dichiarazione d'urgenza) ex L. 1/1978 e s.m.i. risulta abrogato per effetto del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), e successivi provvedimenti di proroga.*

previsti dal piano stesso, per apportarvi gli adeguamenti che non costituiscano varianti ai sensi dell'articolo 44 o che non comportino l'obbligo di formazione di un nuovo piano ai sensi dell'articolo 46, nonché per l'attuazione delle infrastrutture dei servizi pubblici nei modi indicati dall'articolo 32, comma 6, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e successive modificazioni.

2. L'aggiornamento periodico è approvato dal Comune con deliberazione consiliare che, una volta divenuta esecutiva, è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso del deposito stesso divulgato con ogni mezzo idoneo e trasmessa alla Provincia ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento qualora l'aggiornamento stesso non sia riconducibile a quanto previsto dal comma 1.
3. L'annullamento di cui al comma 2 è disposto con decreto del Presidente della Provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale, sentito il Comitato tecnico urbanistico provinciale.
4. Il termine stabilito dal comma 3 può essere interrotto per una sola volta, ove ai fini dell'esercizio del controllo si renda necessario acquisire dal Comune chiarimenti o documentazione integrativa.

#### **Art. 44 - Varianti al Piano urbanistico comunale** <sup>27</sup>

1. Costituiscono varianti al PUC:
  - a) le modificazioni quantitative e localizzative relative al sistema delle infrastrutture e ai servizi pubblici e di uso pubblico di cui all'articolo 32, con esclusione delle modificazioni relative a quanto previsto al riguardo dall'articolo 43, comma 1;
  - b) le modificazioni dei contenuti degli ambiti di conservazione e di riqualificazione aventi incidenza sulle indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale del PUC;
  - c) la previsione di nuovi distretti di trasformazione o la modificazione della disciplina di quelli già individuati dal PUC come definita a norma dell'articolo 29.
2. Le varianti di cui al comma 1 devono risultare compatibili con la descrizione fondativa e, quando comportino sostanziali mutamenti degli obiettivi relativi al contesto interessato dalla variante, sono corredate di adeguata dimostrazione delle relative ragioni e della congruità complessiva.
3. Le varianti al PUC sono adottate con deliberazione del Consiglio comunale da pubblicare, unitamente ai relativi atti, per quarantacinque giorni consecutivi mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e previo avviso del deposito stesso pubblicato all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo idoneo.
4. Entro il termine di cui al comma 3 chiunque può far pervenire al Comune osservazioni in merito alle quali la civica amministrazione decide con deliberazione consiliare da assumere nei successivi sessanta giorni, senza necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati.
5. Le varianti al PUC sono approvate nei modi previsti dall'articolo 40, comma 4, e soggette al controllo della Provincia a norma dei commi 6, 7 e 8, in quanto applicabili.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 è soggetto alle formalità di pubblicazione e di trasmissione di copia degli atti alla Regione stabilite dall'articolo 41.

---

<sup>27</sup> Art. 44. Modificato dalla LR 1/2008, art. 5, comma unico (c. 1), con l'aggiunta di un periodo al comma 7.

7. In deroga a quanto stabilito al comma 2, la variante al PUC può investire anche parti della descrizione fondativa, previa coerente ricomposizione della descrizione stessa nel suo complesso. *Le varianti al PUC che comportino la riduzione delle quote percentuali dell'offerta turistico-ricettiva relativa alle strutture denominate ricettive-alberghiere ed all'aria aperta dalla vigente normativa in materia, con esclusione di quelle finalizzate ad interventi di adeguamento igienico-sanitario o funzionale al miglioramento dei requisiti qualitativi di una struttura, costituiscono variante alla descrizione fondativa.*
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la deliberazione di cui al comma 3 trasmessa alla Regione, alla Provincia e all'Ente parco territorialmente interessato ai sensi e per gli effetti dell'espressione del parere previsto dall'articolo 39 e la variante è approvata nei modi e nei termini indicati dall'articolo 40.
9. Nei confronti delle varianti di cui al presente articolo operano le misure di salvaguardia indicate dall'articolo 42.

#### **Art. 45 - Verifica di adeguatezza del Piano urbanistico comunale**

1. Il PUC deve essere verificato in ordine alla sua adeguatezza decorsi dieci anni dalla sua approvazione o dalla verifica dello stesso a norma del presente articolo.
2. La verifica di adeguatezza viene condotta in relazione:
  - a) allo stato di attuazione del piano;
  - b) ai fabbisogni nel frattempo maturati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche territoriali e socio-economiche del contesto;
  - c) ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale sovracomunale.
3. Il Comune provvede alla verifica di adeguatezza con deliberazione consiliare, da adottare entro il semestre precedente la scadenza del termine decennale.
4. Il Comune, ove accerti la totale inadeguatezza del piano vigente in rapporto agli elementi individuati al comma 2, deve procedere alla formazione di un nuovo piano nei modi e nei termini indicati dall'articolo 46.
5. Qualora dalla verifica di cui al comma 3 risulti la parziale inadeguatezza del piano superabile mediante ricorso alle varianti di cui all'articolo 44, il Comune procede secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, contestualmente alla verifica stessa.
6. In caso di accertata adeguatezza del piano vigente, la deliberazione consiliare:
  - a) deve essere motivata e corredata di una relazione contenente:
    - 1) la illustrazione dello stato di attuazione del piano, in relazione ai problemi connessi alla sua gestione;
    - 2) la stima dei fabbisogni pregressi e futuri, con particolare riguardo a quelli di spazi per opere pubbliche o riservati alle attività collettive;
    - 3) l'analisi della situazione socio-economica in atto e delle linee di tendenza delle variabili considerate;
  - b) è soggetta alle formalità di pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 2, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, con conseguente conferma della verifica stessa ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, mediante deliberazione consiliare non soggetta al controllo provinciale.

#### **Art. 46 - Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale**

1. Il procedimento di formazione del nuovo PUC, cui il Comune sia tenuto a norma del comma 2 od intenda ricorrere per apportarvi le varianti non riconducibili alle ipotesi previste dall'articolo 44, commi 2 e 7, è quello regolato dagli articoli 38, 39, 40 e 41.
2. Il Comune che risulti obbligato alla formazione del nuovo PUC per accertata inadeguatezza del piano vigente a norma dell'articolo 45, comma 4, deve procedere all'adozione del relativo progetto preliminare entro un anno dalla scadenza del decennio di approvazione del piano vigente.

#### **Art. 47 - Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti**

1. Con riferimento al PUC dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:
  - a) i termini per l'espressione da parte della Regione e della Provincia dei pareri sul progetto preliminare, a norma dell'articolo 39, comma 4, nonché dei pareri sulle varianti al PUC, a norma dell'articolo 44, comma 8, sono elevati a centottanta giorni;
  - b) sono raddoppiati i termini:
    - 1) di adozione da parte del Comune del progetto definitivo a norma dell'articolo 40, comma 1, lettera c);
    - 2) di deposito e presentazione di osservazioni avverso il progetto definitivo di PUC a norma dell'articolo 40, comma 2, e di pronuncia sulle stesse a norma del comma 4, lettera a), del medesimo articolo;
    - 3) di formulazione da parte della Provincia dei rilievi di cui all'articolo 40, comma 6;
    - 4) di adeguamento del PUC da parte del Comune ai rilievi della Provincia a norma dell'articolo 40, comma 7;
    - 5) di esercizio del controllo finale del PUC da parte della Provincia a norma dell'articolo 40, comma 8;
    - 6) di deposito e presentazione di osservazioni avverso le varianti al PUC, a norma dell'articolo 44, comma 3, e di pronuncia sulle stesse a norma del comma 4, del medesimo articolo;
    - 7) di revisione da parte del Comune del PUC a norma dell'articolo 46, comma 2.

### **CAPO IV - SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE**

#### **Art. 48 - Modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale**

1. Il PUC:
  - a) si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione direttamente sulla base del titolo abilitativo prescritto dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia ovvero sulla base della concessione edilizia convenzionata di cui all'articolo 49, ferma restando la facoltà del Comune o del soggetto attuatore di assumere eccezionalmente l'iniziativa di formazione di PUO;
  - b) si sviluppa operativamente nei distretti di trasformazione di norma mediante i PUO.



2. Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito attraverso il PA.

#### **Art. 49 - Concessione edilizia convenzionata**<sup>28</sup>

1. Il PUC prevede negli ambiti di conservazione e di riqualificazione le zone ed i casi in cui il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposito atto convenzionale, allorché l'intervento:
  - a) richieda opere infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti alle reti di urbanizzazione primaria ovvero opere di riqualificazione urbanistica e ambientale;
  - b) si configuri come lottizzazione secondo il disposto dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive);
  - c) ricada in territori di presidio ambientale di cui all'articolo 36.
2. Nelle zone e nei casi in cui l'intervento sia assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata, il progetto deve essere corredato di un atto unilaterale d'obbligo che preveda:
  - a) l'esecuzione diretta:
    - 1) delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza che si rendano necessarie;
    - 2) di alcune opere di urbanizzazione secondaria di fruizione collettiva a disposizione del bacino di utenza interessato dall'intervento, da reperirsi eventualmente anche al di fuori di tale bacino;
  - b) la cessione delle opere, di cui ai nn. 1) e 2) della lettera a), o il loro vincolo ad uso pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a norma della vigente legislazione in materia;
  - c) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni.
3. In caso di interventi ricadenti in territori di presidio ambientale, il contenuto dell'atto unilaterale d'obbligo resta disciplinato dall'articolo 36.
4. La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta comunale, la quale, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), assume valore di approvazione della lottizzazione ed è comunque trascritta, a cura del soggetto attuatore, nei registri immobiliari tenuti presso la competente Conservatoria.

#### **Art. 50 - Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo**

1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.
2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:

---

<sup>28</sup> Art. 49. In relazione al comma 1, lett. b) si precisa che l'art. 18 (Lottizzazione) ex L. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) è abrogata dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), c. 2, lett. f), e successivi provvedimenti di proroga; in sua sostituzione, v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., art. 30 (Lottizzazione abusiva), e nello specifico, la recente LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e s.m.i. art. 50 (Lottizzazione abusiva). A tale proposito, si fa presente che la medesima LR 16/2008, all'art. 89 (Sostituzione e abrogazione di norme), comma 1, stabilisce espressamente:

“Le disposizioni della presente legge sostituiscono la Parte I del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione degli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.”.

- a) relazione illustrativa che:
    - 1) dia conto, tra l'altro, della congruenza del PUO rispetto al PUC;
    - 2) indichi i soggetti, le modalità finanziarie e gestionali, i tempi delle trasformazioni;
  - b) documentazione grafica e/o descrittiva delle analisi dello stato di fatto, ivi comprese le necessarie indagini e verifiche sotto il profilo geologico e geotecnico;
  - c) progetti in scala adeguata idonei a definire:
    - 1) l'assetto planivolumetrico, fisico-morfologico e funzionale degli interventi, tenuto conto delle risultanze delle indagini e delle verifiche di cui alla lettera b);
    - 2) le connessioni fisico-morfologiche e funzionali con l'ambito circostante;
    - 3) le reti infrastrutturali ed i servizi pubblici e di uso pubblico con eventuale individuazione dei sub-distretti di operatività minima ed attribuzione ad essi delle relative quote, definite in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali del complesso delle infrastrutture e dei servizi del distretto;
  - d) specifiche norme di attuazione contenenti l'indicazione:
    - 1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione, con i relativi margini di flessibilità;
    - 2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;
    - 3) delle modalità per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;
    - 4) dei relativi effetti a norma dell'articolo 53;
  - e) protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all'operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assenti delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato od Enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;
  - f) lo schema di convenzione urbanistica;
  - g) l'elenco delle particelle catastali ricomprese nel PUO.
3. Il PUO contiene lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11, comma 4.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera f), deve prevedere:
- a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero di allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la loro diretta esecuzione, a scomputo, in tutto o in parte, degli oneri relativi a dette opere determinati ai sensi di legge;
  - b) i termini per la cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
  - c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
  - d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
  - e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

5. Il PUO di iniziativa pubblica contiene altresì l'indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4, da approvare con deliberazione del Comune secondo quanto previsto dallo Statuto e da trascrivere, a cura e spese dei soggetti attuatori, nei registri immobiliari.
6. Il PUO di iniziativa privata deve essere corredato da un atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti dello schema di convenzione di cui al comma 4.

**Art. 51 - Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo** <sup>29</sup>

1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista né richiesta alcuna trasformazione.
2. Il PUO, quando non sia approvato in sede di accordo di programma o conferenza di servizi, è adottato con deliberazione del Consiglio comunale la quale, unitamente ai relativi allegati:
  - a) è inviata alla Provincia per la formulazione di eventuali rilievi di legittimità;
  - b) è pubblicata per quarantacinque giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione regionale.
3. Durante il periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel PUO ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
4. Nel medesimo periodo decorrente dal ricevimento degli atti, il Presidente della Provincia, sentito il Comitato tecnico urbanistico provinciale, può formulare rilievi di legittimità, con particolare riferimento alla conformità del PUO alle previsioni del PUC.
5. Il PUO si intende approvato con la deliberazione, da adottarsi entro i successivi novanta giorni, con la quale:
  - a) il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed opposizioni pervenute, nonché sui rilievi formulati dalla Provincia;
  - b) la Giunta comunale prende atto della mancata presentazione di osservazioni od opposizioni e della mancata formulazione di rilievi da parte della Provincia.
6. Le modifiche apportate al PUO in conseguenza dell'accoglimento delle opposizioni o delle osservazioni presentate ovvero dell'adeguamento ai rilievi formulati dalla Provincia, non comportano la necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti.
7. Ove con la deliberazione di cui al comma 5, lettera a), il Comune abbia modificato il PUO in accoglimento di opposizioni od osservazioni ovvero lo abbia adeguato ai rilievi formulati in sede provinciale o ne abbia deciso la motivata reiezione, la stessa è trasmessa al Presidente della Provincia il quale nei successivi trenta giorni può annullare il PUO quando, per mancato adeguamento dello stesso ai rilievi provinciali, ne accerti:
  - 1) la non conformità alle previsioni e prescrizioni della vigente disciplina urbanistica;

---

<sup>29</sup> Art. 51. In relazione al comma 9, v. L. 1902/1952 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) alla nota n. 24 all'art. 42.

- 2) la non riconducibilità a quanto stabilito dall'articolo 53 qualora siano state appor-  
tate varianti al PUC a norma di tale disposizione di legge.
8. Il PUO diviene efficace:
  - a) nel momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione prevista dal comma 5,  
lettera b);
  - b) dopo che sia infruttuosamente decorso il termine stabilito dal comma 7.
9. A salvaguardia delle indicazioni contenute nel PUO è fatto obbligo di applicare, a de-  
correre dalla data della sua adozione, le ordinarie misure previste dalla l. 1902/1952  
e successive modificazioni e integrazioni fino all'entrata in vigore del PUO stesso.
10. Il PUO può essere variato con la procedura di cui ai commi precedenti. Le modifiche  
alle relative indicazioni, che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carat-  
tere finanziario od operativo, sono approvate con deliberazione del Consiglio comuna-  
le, senza ulteriori formalità.

**Art. 52 - Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale**<sup>30</sup>

1. I PUO ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (prote-  
zione delle bellezze naturali) e successive modificazioni e integrazioni sono soggetti  
ad autorizzazione di massima, che viene rilasciata dalla Provincia in sede di controllo  
del PUO a norma dell'articolo 51, comma 4, con elevazione del relativo termine a no-  
vanta giorni.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'autorizzazione di massima si  
ha per rilasciata.
3. Le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della leg-  
ge 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutti gli inter-  
venti previsti dal PUO che abbiano riportato l'autorizzazione di massima ai sensi dei  
commi 1 e 2, sono subdelegate ai Comuni, che le esercitano a norma della legge re-  
gionale 18 marzo 1980, n. 15 (subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in  
materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e successive mo-  
dificazioni e integrazioni.

**Art. 53 - Margini di flessibilità dei Progetti urbanistici operativi rispetto al Piano urbanistico comunale**

1. I PUO sono considerati conformi al PUC anche qualora, oltre i margini di flessibilità da  
esso stabiliti, prevedano, purché in modo motivato:
  - a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;
  - b) variazioni non superiori al 5 per cento delle quantità complessive previste;

---

<sup>30</sup> Art. 52. In relazione ai commi 1 e 3, si precisa che la L. 1497/1939, con s.m.i. è stata abrogata dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e alle condizioni di cui al comma 2. Il D.lgs. 490/1999 è stato sostituito dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 184 (Norme abrogate), c. 1. --- In relazione al comma 3, si precisa che per le "autorizzazioni" ivi riferite a detta previ-  
gente L. 1497/1939, art. 7 (Tutela del bene), v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III (Beni paesaggistici), Titolo I (Tutela e valorizzazione), Capo IV (Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela), in particolare art. 146 (Auto-  
rizzazione).

- c) modifiche, non superiori al 10 per cento, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
  - d) incrementi delle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.
2. Il PUO che comporti modifiche di cui al comma 1 deve dimostrare la compatibilità delle modifiche stesse rispetto al PUC ed i miglioramenti conseguiti.

**Art. 54 - Efficacia del Progetto urbanistico operativo**

1. I PUO sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi e possono avere valore di programmi di edilizia residenziale pubblica a norma della vigente legislazione in materia.
2. Si intendono per strumenti urbanistici attuativi il piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata, il piano per l'edilizia economica e popolare, il piano per insediamenti produttivi, il piano di recupero.
3. Ad uno stesso PUO, con il relativo atto di adozione, possono essere espressamente attribuiti, per determinate parti del territorio considerato, gli effetti propri degli strumenti urbanistici attuativi indicati al comma 2.
4. In caso di PUO di iniziativa pubblica, qualora i soggetti interessati non presentino la convenzione di cui all'articolo 50, comma 4, nel termine stabilito dal PUO, il Comune notifica loro l'invito a dichiarare, entro un termine a tal fine fissato, se intendano procedere all'edificazione da soli, qualora siano unici proprietari degli immobili interessati, o riuniti in consorzio.
5. Il consorzio può essere costituito con la partecipazione dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno il 75 per cento del valore degli immobili da determinarsi nei modi di cui all'articolo 51, comma 1, ultima parte.  
I consorzi così costituiti conseguono la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti, anche mediante espropriazione.
6. Quando sia decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di notifica di cui al comma 4, il Comune espropria gli immobili compresi nell'ambito e procede alla loro assegnazione mediante una gara fra i proprietari espropriati, sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione, aumentata del valore derivante dall'approvazione del PUO. L'assegnazione comporta l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato ed alla stipulazione della relativa convenzione.
7. In caso di diserzione della gara di cui al comma 6, il Comune può procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti o negli altri modi previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere pubbliche, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.
8. In caso di PUO di iniziativa privata i proponenti, ai fini del rispetto degli impegni assunti nei confronti del Comune per la cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, possono conseguire mediante espropriazione la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa assunta ai sensi dell'articolo 51, comma 1.
9. L'approvazione del PUO equivale a dichiarazione di pubblica utilità con riferimento alle opere od impianti pubblici in esso previsti nonché agli interventi oggetto di procedura coattiva, ai sensi del presente articolo. A tal fine il PUO stabilisce i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori, entro il limite massimo di un decennio.
10. Allorché il PUO assuma valore di programma di edilizia residenziale pubblica continuano ad operare, per quanto non in contrasto con la presente legge, le specifiche di-

sposizioni dettate dalla legislazione in materia.

### **Art. 55 - Programma attuativo** <sup>31</sup>

1. Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito dal Comune tramite PA che è comunque obbligatorio per i Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti.
2. Il PA ha natura di documento programmatico delle azioni di governo locale del territorio e contiene l'esplicitazione delle strategie e delle priorità, nonché la precisazione delle modalità e dei contenuti dell'azione pianificatoria comunale e progettuale degli operatori nel breve e medio periodo.
3. Il PA di norma è predisposto all'inizio di ogni mandato amministrativo del governo locale e comunque ha validità pari alla durata in carica di quest'ultimo.
4. Il PA approvato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi, previa effettuazione di ampie consultazioni con la popolazione e le organizzazioni interessate, con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli impianti, delle attrezzature e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché con gli operatori interessati alla trasformazione ed alla riqualificazione urbanistica.
5. Dell'approvazione del PA viene data notizia a cura del Comune mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e divulgato in ogni altra forma opportuna, per assicurarne la più ampia diffusione. Il PA è inviato per conoscenza alla Provincia ed alla Regione.

---

<sup>31</sup> Art. 55. *In relazione al c. 14, v. LR 18/1994 (Norme sulle procedure di programmazione) e s.m.i., art. 28 (Formazione e verifica di compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei comuni):*

“1. Gli atti di programmazione socio-economica comunale di cui all'art. 14 (*intitolato* “Atti di programmazione socio-economica comunale”) sono approvati secondo le disposizioni di legge e di statuto relative al procedimento di formazione degli atti che rispettivamente li contengono. / 2. La verifica di compatibilità, di cui all'art. 3, comma 8, della l. n. 142/1990, degli elementi programmatori contenuti negli strumenti urbanistici locali e nei relativi programmi di attuazione, è effettuata dalla provincia o dalla città metropolitana, in sede di approvazione di questi ultimi. / 3. La verifica di compatibilità degli elementi programmatori contenuti nella relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 14, è effettuata dalla provincia o dalla città metropolitana, con le modalità di cui ai successivi commi. / 4. I comuni trasmettono alla provincia o alla città metropolitana la relazione previsionale e programmatica, per la verifica della compatibilità con i piani ed i programmi provinciali o metropolitani e con i contenuti dei piani e programmi regionali. / 5. Qualora la provincia o la città metropolitana non formuli osservazioni al comune interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione previsionale e programmatica, la verifica di compatibilità si intende positivamente compiuta. / 6. In caso di incompatibilità, la provincia o la città metropolitana indica ai comuni le modifiche da apportare alla relazione previsionale e programmatica. Su tali indicazioni i comuni devono pronunciarsi nei successivi sessanta giorni, deliberando le conseguenti modifiche ovvero richiedendo l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento degli atti di programmazione provinciale o metropolitana, ove le esigenze di programmazione locale siano ritenute meritevoli di prioritaria tutela. / 7. La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli atti di programmazione comunale ad essa pervenuti nell'anno e sulle verifiche di compatibilità effettuate, evidenziando le situazioni determinatesi ai sensi del comma 6. / 8. La provincia o la città metropolitana è, comunque, tenuta, su richiesta della Regione, a trasmettere la documentazione integrale sulle verifiche di compatibilità effettuate. / 9. La Regione, ove riscontri incompatibilità tra la relazione previsionale e programmatica ed i propri piani e programmi, esclude dai contributi, dalle agevolazioni o dalle provvidenze regionali le opere, le attività e gli interventi dei comuni che risultino incompatibili con i suddetti atti regionali di programmazione.”

*In relazione al comma 2 di detto art. 28 ex LR 18/1994, si precisa che la 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), con s.m.i., è stata sostituita dal D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 274 (Norme abrogate); in luogo dell'art. 3 (Rapporti tra regioni e enti locali), comma 8, ex L. 142/1990, v. ora art. 5 (Programmazione regionale e locale), comma 5, ex D.lgs. 267/2000.*

6. Il PA è modificabile non più di una volta all'anno e di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale-pluriennale di previsione, sulla base di accertate e nuove esigenze ed opportunità di interesse generale o di maggiore efficacia operativa.
7. Il PA fornisce i principali elementi di motivazione dell'aggiornamento periodico del PUC ai sensi dell'articolo 43.
8. Il PA indica:
  - a) i PUO che devono essere formati entro i termini stabiliti dal PA, fermo restando che qualora il PUC configuri possibili soluzioni alternative per i distretti di trasformazione, esso motivatamente specifica quella obbligatoria o preferibile;
  - b) le trasformazioni, nell'ambito dei PUO approvati o da redigere, nonché gli interventi negli ambiti di conservazione e riqualificazione da realizzare obbligatoriamente secondo le priorità temporali stabilite dal PA e mediante concessione edilizia convenzionata;
  - c) gli interventi nei distretti di trasformazione comunque avviabili o realizzabili nell'arco di validità del PA, con possibilità di apportare limitate rettifiche ai relativi perimetri;
  - d) le opere di infrastrutturazione, nonché i servizi pubblici e di uso pubblico da realizzare obbligatoriamente nei distretti di trasformazione e negli ambiti di conservazione e riqualificazione entro i termini stabiliti dal PA, con indicazione delle relative forme di gestione.
9. Ove trasformazioni obbligatorie ai sensi del PA siano subordinate all'approvazione di PUO, i termini per la formazione di questi ultimi non devono essere superiori ad un anno dalla data di approvazione del PA.
10. Il PA, con riferimento agli interventi ed alle opere indicati come obbligatori, fissa i termini per la presentazione delle richieste di concessione edilizia che, di norma, non devono superare i dodici mesi o i diciotto mesi a seconda che si rendano necessari o meno adempimenti preliminari.
11. Il PA, relativamente agli interventi di urbanizzazione e dotazione di spazi per le funzioni pubbliche e di uso pubblico, da realizzare obbligatoriamente da parte dei soggetti interessati nel periodo di validità del PA stesso, specifica i costi relativi, ivi compresi quelli derivanti dalle indennità per le espropriazioni, e le modalità di reperimento delle risorse.
12. Il PA, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi nei distretti di trasformazione indicati come obbligatori, ripartisce tra i soggetti attuatori delle trasformazioni gli investimenti pubblici ed i costi posti a carico degli operatori privati.
13. Qualora gli aventi titolo ad effettuare gli interventi che il PA indica come obbligatori non compiano gli atti necessari per la formazione del PUO, o non presentino le relative richieste di concessione edilizia, o non diano inizio o ultimazione ai lavori entro i termini stabiliti, ove gli immobili interessati non siano già di proprietà pubblica, può trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 54, commi 4, 5, 6 e 7.
14. L'approvazione del PA costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della l.r. 18/1994, sede e strumento di verifica delle compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei Comuni con il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo e con il conseguente piano degli interventi, anche sotto il profilo economico-finanziario e del conseguimento dei relativi eventuali incentivi.
15. Gli aventi titolo possono realizzare gli interventi previsti dal PUC, ancorché non inclusi nel PA, assumendosi in tal caso gli oneri relativi alla infrastrutturazione delle aree interessate dagli interventi stessi.

## CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

### **Art. 56 - Procedure alternative**

1. Le varianti al PUC ed i PUO possono essere approvati anche mediante ricorso all'accordo di pianificazione secondo quanto previsto dall'articolo 57.

## TITOLO V - PROCEDIMENTI SPECIALI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

### **Art. 57 - Accordo di pianificazione**<sup>32</sup>

1. Le specificazioni settoriali o di ambito e le varianti al PTR, al PTC provinciale ed al PUC diverse da quelle integrali, nonché i PUO e *gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione*, possono essere approvati anche mediante ricorso ad un accordo di pianificazione, a norma del presente articolo.
2. L'accordo di pianificazione è promosso dal rappresentante legale dell'Amministrazione alla quale fa capo l'atto di pianificazione da formare o variare ai sensi del comma 1 ovvero *dall'Amministrazione che assume l'iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatori e pianificatori di competenza*. A tal fine l'Amministrazione promotrice presenta il relativo progetto nel corso di una conferenza alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, intendendosi per tali gli Enti, gli Organismi e gli Uffici competenti a pronunciarsi a vario titolo sugli atti suddetti, mediante l'espressione di pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati.
3. Il progetto presentato deve contenere gli elementi ed essere costituito dagli elaborati rispettivamente prescritti dalla presente legge con riferimento all'atto di pianificazione da approvare.
4. Ove sul progetto presentato venga espressa da parte delle Amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione positiva, si procede come segue:
  - a) il progetto (...) è sottoposto all'adozione da parte del competente organo dell'Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dei rispettivi allegati, è depositata a cura dei Comuni interessati all'albo pretorio per un periodo di *trenta* giorni decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.L. e su almeno un quotidiano a maggior diffusione regionale e locale;
  - b) durante il periodo di cui alla lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni;
  - c) decorso il periodo di cui alla lettera a), viene convocata una conferenza tra le Amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, del progetto definitivo e per la conseguente conclusione dell'accordo;
  - d) l'accordo è concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le Amministrazioni partecipanti, a ciò autorizzato dal rispettivo organo competente (...);
  - e) l'accordo concluso a norma della lettera d), unitamente all'atto di pianificazione

---

<sup>32</sup> Art. 57. Modificato dalla LR 19/2002, art. 2: ai cc. 1 e 2, con aggiunta di parole; al c. 4, con soppressione e sostituzione di parole relativamente alla lett. a), e soppressione di parole relativamente alla lett. d).



con esso approvato, è sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicità previste dalla presente legge con riferimento all'atto stesso.

5. Nei confronti del progetto adottato a norma del comma 4, lettera a), operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, comma 5, all'articolo 21, comma 4, e all'articolo 42.
6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa può essere assunta da ciascuna delle Amministrazioni interessate. In tal caso il progetto è adottato, a norma del comma 4, lettera a), dall'organo competente di tutte le Amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare.

### **Art. 58 - Accordo di programma**<sup>33</sup>

1. Qualora per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, provinciale e comunale ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica si promuova, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, la stipulazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

---

<sup>33</sup> Art. 58. Modif. da LR 19/2002, art. 3, con: aggiunte e sostituz. di parole al c. 1; sostituz. dei cc. 2, 3, 5-7; soppressione del c. 9; sostituz. di parole al c. 11. --- In relaz. ai cc. 1 e 11, v. D.lgs. 267/2000 e s.m.i., art. 34 (Accordi di programma): "1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. / 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. / 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. / 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (l'art. 81 "Competenze dello Stato" ex DPR 616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e s.m.i., è compreso nel Tit. V "Assetto ed utilizzazione del territorio", Capo II "Urbanistica"), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. / 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. / 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni / 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. / 8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finite, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto."

2. *L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5.*
3. *Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso.*
4. *L'accordo di programma deve prevedere i requisiti di fattibilità giuridica, tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.*
5. *L'Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l'assenso dell'organo competente in relazione al contenuto dell'accordo prima dell'effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l'assenso del rispettivo organo competente prima dell'effettuazione della conferenza deliberante.*
6. *Con l'accordo di programma possono anche essere approvati:*
  - a) *PUO;*
  - b) *varianti al PTR, anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito;*
  - c) *varianti al PTC provinciale;*
  - d) *varianti al PUC.*
7. *Qualora l'accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:*
  - a) *gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente unitamente al relativo verbale sono depositati, a cura dei Comuni interessati, a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, ai fini della eventuale presentazione, entro lo stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;*
  - b) *le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;*
  - c) *la sottoscrizione dell'accordo da parte del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e del Sindaco è preceduta dall'assenso dei rispettivi organi competenti;*
  - d) *l'assenso comunale di cui alla lettera c) assorbe la deliberazione prevista dalla lettera b);*
  - e) *la sottoscrizione dell'accordo comprende tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. A tal fine, in sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione dell'Accordo stesso;*

- f) *dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione promotrice.*
8. Non può considerarsi per implicitamente acquisito il consenso di un'Amministrazione interessata che non abbia partecipato all'accordo benché regolarmente invitata, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di mancata partecipazione alla conferenza senza giustificato motivo.
9. (...)
10. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto privato interessato aderisce all'accordo ai soli fini dell'assunzione delle debite obbligazioni per la sua attuazione.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni *ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000*, nonché quelle contenute in altre leggi che prevedano il ricorso all'accordo di programma.

**Art. 59 - Conferenze di servizi**<sup>34</sup>

1. *Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all'articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all'articolo 44, ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato.*
- 1 bis. *Il procedimento di conferenza di servizi di cui al comma 1 può trovare applicazione per l'approvazione di PUO prescritti dal PUC, anche comportanti le varianti al PUC di cui al medesimo comma 1.*
- 1 ter. *Nei casi previsti nei commi 1 e 1 bis possono essere proposte anche varianti al vigente PTCP.*
2. *Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui al comma 1 sia indetta per l'approvazione di progetti in variante al PUC o al PTCP ovvero per l'approvazione di PUO:*
- a) *l'indizione della conferenza deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa;*

---

<sup>34</sup> Art. 59. Modificato dalla LR 19/2002, art. 4, con: sostituzione del comma 1; inserimento dei commi 1 bis e 1 ter; sostituzione dei commi 2 e 3. --- In relazione ai commi 1 e 5, si precisa che la L 241/1990 e s.m.i., agli artt. 14, 14 bis e 14 ter, tratta rispettivamente di: "Conferenza di servizi", "Conferenza di servizi preliminare", "Lavori della conferenza di servizi".

- b) *la deliberazione di cui alla lettera a) e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo stabilito dal Comune stesso tra quindici e trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell'eventuale presentazione, nello stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;*
  - c) *le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante;*
  - d) *la conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta;*
  - e) *l'Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente;*
  - f) *l'assenso comunale di cui alla lettera e) può assorbire anche la deliberazione prevista dalla lettera c);*
  - g) *ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumità pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente;*
  - h) *le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.*
3. *Le determinazioni assunte dalla conferenza in sede deliberante comprendono tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. In sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della conferenza stessa.*
4. *Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione che ha indetto la conferenza.*
5. *Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.*

**Art. 60 - Disposizioni comuni all'accordo di programma e alla conferenza di servizi**<sup>35</sup>

1. In sede di conferenza deliberante approvativa dei progetti a norma degli articoli 57, 58 e 59, è dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità ed urgenza delle relative opere in conformità alle leggi vigenti in materia.
2. In tale sede vengono fissati i termini per l'avvio e il completamento delle procedure espropriative allorché l'atto d'approvazione comporti dichiarazione di pubblica utilità e, in ogni caso, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori secondo i criteri rapportati all'entità delle opere e all'esigenza della loro celere realizzazione, fermo restando il termine massimo di *un anno* per l'inizio dei lavori.
3. La mancata osservanza del termine fissato per l'inizio dei lavori a norma del comma 2, comporta la decadenza dell'atto di approvazione del relativo progetto.
4. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori, relativi alle opere o interventi approvati a norma degli articoli 58 e 59, decorrono dalla comunicazione al soggetto interessato della determinazione assunta in sede di accordo di programma o di conferenza di servizi.
5. In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge può essere demandata al Comune la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, ultima parte, della legge 10/1977 per l'ultimazione delle opere, nonché per l'approvazione di varianti non essenziali al progetto stesso da individuarsi in tale sede.

**Art. 61 - Intese ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni**<sup>36</sup>

1. Ove, in sede di raggiungimento delle intese di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e dall'articolo 14 ter della legge 241/1990 e successive modificazioni, si renda necessario approvare varianti al PTR o al PTC provinciale, operano le disposizioni di cui all'articolo 58 in quanto applicabili.
2. Alle intese di cui al comma 1 partecipa anche la Provincia interessata.

---

<sup>35</sup> Art. 60. Modificato dalla LR 19/2002, art. 5, con sostituzione, per intero, del comma 1, e di parole al comma 2. --- In relazione al comma 5, si precisa che l' art. 4 (Caratteristiche della concessione) ex L. 10/77 è stato abrogato dal DPR 380/2001 (Testo unico ...in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 1, lett. c); in luogo dell'art. 4, IV comma, ex L. 10/1977, v. ora art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire), c. 2, ex DPR 380/2001, e soprattutto, la recente LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e s.m.i., nello specifico all'art. 34 (Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire), comma 5. A tale proposito, si fa presente che la medesima LR 16/2008, all'art. 89 (Sostituzione e abrogazione di norme), comma 1, stabilisce espressamente:

“Le disposizioni della presente legge sostituiscono la Parte I del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione degli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.”.

<sup>36</sup> Art. 61. A corredo, si precisa che: l'ivi richiamata disposizione ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., art. 81 (Competenze dello Stato) - compreso nel Tit. V (Assetto ed utilizzazione del territorio), Capo II (Urbanistica) -, III c., è stata abrogata dal DPR 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), art. 4 (Abrogazione di norme); l'art. 14 ter ex L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., concerne i “Lavori della conferenza di servizi”.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 62 - Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale**<sup>37</sup>

1. Fino alla costituzione di un unico Comitato tecnico regionale a carattere consultivo, è istituito un Comitato tecnico misto ai fini della valutazione in sede istruttoria del PTR e, per quanto di competenza della Regione, dei PTC provinciali, dei PUC nel caso previsto dall'articolo 39, comma 5, nonché di ogni altro atto di pianificazione che, per le sue implicazioni interdisciplinari, il Presidente del Comitato stesso ritenga di sottoporre al parere di tale organo.

---

<sup>37</sup> Art. 62. Con specifico riguardo al "Comitato Tecnico misto" (v. in particolare commi 1 e 2), si precisa che esso è stato soppresso dalla LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6.

La LR 11/1999 ha altresì istituito il "Comitato Tecnico Regionale per il territorio"; v., di seguito, art. 1 ex LR 11/1999 e s.m.i.:

"1. È istituito il Comitato Tecnico Regionale per il territorio che svolge, secondo quanto previsto nella presente legge, le funzioni consultive e di proposta già attribuite al Comitato Tecnico Misto di cui alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), al Comitato Tecnico Urbanistico di cui alla legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni, al Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni, al Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modificazioni, al Comitato Tecnico per la V.I.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e al Comitato Tecnico Scientifico regionale per l'Energia di cui alla legge regionale 19 aprile 1984 n. 24 (interventi regionali in campo energetico) e successive modificazioni.

2. Il Comitato si articola in Adunanza Generale e in tre Sezioni competenti rispettivamente in materia di:

- a) pianificazione territoriale e urbanistica;
- b) valutazione di impatto ambientale;
- c) funzioni dell'Autorità di bacino regionale.

3. Il Comitato è composto da:

- a) il Segretario Generale della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, la delega ad uno dei Direttori di cui alla lettera b);
- b) i Direttori dei dipartimenti competenti in materia di ambiente e territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, agricoltura parchi e foreste, economia e lavoro, opere pubbliche e trasporti, cultura turismo e sport, programmazione, o loro delegati, assistiti dai dirigenti delle rispettive strutture da essi designati;
- c) il Sovrintendente ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria o suo delegato;
- d) dodici esperti, di cui due in materia di pianificazione territoriale e paesistica, due in materia di geologia e uno per le materie: viabilità trasporti porti e grandi infrastrutture, scienze naturali, agronomia e scienze forestali, scienze economiche, fisica, ingegneria industriale, ingegneria idraulica, energia;
- e) due esperti in diritto amministrativo.

4. Per i pareri di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, il Comitato è integrato dai tre funzionari dello Stato di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 3.

5. Gli esperti del Comitato e delle sue Sezioni sono designati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il Comitato e le sue Sezioni sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale che, di regola, individua nel medesimo soggetto l'esperto componente della Adunanza Generale e delle Sezioni.

7. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale".

*Per altri aspetti concernenti il "Comitato Tecnico Regionale per il territorio", si rinvia alle norme ex LR 11/1999 e s.m.i.; si precisa altresì che esso è stato costituito con DPGR n. 179 del 12 luglio 1999: pertanto le disposizioni del presente art. 62 ex LR 36/1997, risultano superate.*

2. Detto Comitato è composto da:
  - a) l'Assessore all'Urbanistica, con funzioni di Presidente;
  - b) i dirigenti generali preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni centrali a vario titolo interessati, assistiti dai dirigenti delle rispettive strutture da essi designati;
  - c) il dirigente della struttura competente in materia di pianificazione territoriale;
  - d) quattro membri del Comitato tecnico urbanistico previsto dalla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f), di tale legge;
  - e) due membri del Comitato tecnico regionale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo;
  - f) due membri del Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, previsto dall'articolo 9 della l.r. 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 4, lettera d), del medesimo articolo;
  - g) due membri del Comitato tecnico per l'ambiente, previsto dall'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 1, lettere da m) ad an), del medesimo articolo;
  - h) il Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono individuati anche i dirigenti generali di cui al comma 2, lettera b), il Vice Presidente del Comitato scelto fra di essi, nonché il segretario ed i relatori scelti tra i dipendenti, di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale, delle strutture competenti in materia di pianificazione territoriale, di urbanistica e di valutazione di impatto ambientale.
4. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti del Comitato di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, per la partecipazione alle riunioni ed ai sopralluoghi del Comitato spettano i compensi ed i trattamenti stabiliti dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20). A questi effetti il Comitato è incluso nell'elenco di cui alla relativa tabella C.

**Art. 63 - Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7**<sup>38</sup>

1. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 (delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni d'attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 44 e successive modificazioni) è sostituito dal seguente:

1. È ISTITUITO PRESSO OGNI PROVINCIA IL COMITATO TECNICO URBANISTICO QUALE ORGANO CONSULTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AD ESSA ATTRIBUITE O DELEGATE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICO-EDILIZIA.

2. IL COMITATO COMPOSTO DA:

a) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O SUO DELEGATO, CHE LO PRESIEDE;

b) UN ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA, UN ESPERTO IN GEOLOGIA ED UN ESPERTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO DESIGNATI AI SENSI DEL-

---

<sup>38</sup> Art. 63. A corredo, si precisa che l'art. 10 (Comitato urbanistico provinciale) ex LR 7/1987, era stato successivamente integrato dalla LR 38/1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), art. 21 (Abrogazione di leggi e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7), c. 2, con il seguente c. 3 bis: "Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia, i PUO a norma dell'articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi della lettera b del comma 2 ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.". Si precisa altresì che LR 7/1987 con s.m.i. è stata abrogata per intero dalla LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia), art. 89 (Sostituzione e abrogazione di norme), comma 2, lett. a). V. ora l'art. 54 (Comitato tecnico urbanistico provinciale) della medesima LR 16/2008:

"1. Il Comitato tecnico urbanistico provinciale, già previsto dall'articolo 10 della l.r. 7/1987 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dall'articolo 63 della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 21 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è composto da: / a) il Dirigente della Provincia competente in materia urbanistico edilizia o paesistico ambientale o suo delegato, che lo presiede; / b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia, un esperto in geologia ed un esperto in diritto amministrativo designati ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento delle autonomie locali; / c) due dipendenti della Provincia di qualifica non inferiore a funzionario competenti nelle materie di cui alla lettera a); / d) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario ed esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia designato, unitamente al relativo supplente, dal competente direttore di Dipartimento. // 2. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio parere in relazione a Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) ovvero a Piani Urbanistici Operativi (PUO) comportanti il rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione di massima è integrato dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato e da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a funzionario, esperto in materia paesistico-ambientale designato, unitamente al relativo supplente, dal competente direttore di Dipartimento. // 3. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia, i PUO a norma dell'articolo 51 della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi della lettera b) del comma 1 ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale. // 4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia e dura in carica fino all'insediamento della nuova Giunta provinciale a seguito del rinnovo del Consiglio provinciale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi). // 5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto tra i componenti del medesimo collegio nonché i relatori ed il segretario, scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di qualifica non inferiore a funzionario, ivi compresi quelli di cui al comma 1, lettera c). // 6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione integrata, è richiesta la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti. // 7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. // 8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti questioni od argomenti cui risultano interessati per ragioni professionali o di carica, ovvero per ragioni personali proprie, del coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione delle pratiche."



LA VIGENTE NORMATIVA SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI;

- c) DA TRE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALL'OTTAVA APPARTENENTI ALLE STRUTTURE COMPETENTI NELLA MATERIA;
- d) DA UN DIPENDENTE DELLA REGIONE DI QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALL'OTTAVA ED ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA DESIGNATO, UNITAMENTE AL RELATIVO SUPPLENTE, DAL COMPETENTE DIRETTORE DI DIPARTIMENTO.
3. IL COMITATO TECNICO URBANISTICO, QUANDO DEVE ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE IN RELAZIONE A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI OVVERO A PUO' COMPORNTANTI IL RILASCIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DELL'AUTORIZZAZIONE DI MASSIMA È INTEGRATO DAL SOPRINTENDENTE AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DELLA LIGURIA O SUO DELEGATO E DA UN DIPENDENTE REGIONALE DI QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALL'OTTAVA, ESPERTO IN MATERIA PAESISTICO-AMBIENTALE DESIGNATO, UNITAMENTE AL RELATIVO SUPPLENTE, DAL COMPETENTE DIRETTORE DI DIPARTIMENTO.
4. IL COMITATO È NOMINATO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DURA IN CARICA QUATTRO ANNI.
5. CON LO STESSO PROVVEDIMENTO SONO NOMINATI UN VICE PRESIDENTE SCELTO TRA I COMPONENTI DEL MEDESIMO COLLEGIO NONCHÈ I RELATORI ED IL SEGRETARIO, SCELTI FRA I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALLA SETTIMA, IVI COMPRESI QUELLI DI CUI AL COMMA 2, LETTERA C).
6. PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL COMITATO, ANCHE IN COMPOSIZIONE INTEGRATA, È RICHIESTA LA PRESENZA DI ALMENO METÀ DEI RISPETTIVI COMPONENTI.
7. I PARERI DEL COMITATO SONO ESPRESSI A MAGGIORANZA DEI PRESENTI E, IN CASO DI PARITÀ, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.
8. I MEMBRI DEL COMITATO DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI QUESTIONI OD ARGOMENTI CUI RISULTANO INTERESSATI PER RAGIONI PROFESSIONALI O DI CARICA, OVVERO PER RAGIONI PERSONALI PROPRIE DEL CONIUGE O DI LORO PARENTI OD AFFINI SINO AL QUARTO GRADO. IL DIVIETO DI CUI SOPRA COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELL'ADUNANZA DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI. "
2. Il Comitato urbanistico provinciale è ricostituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in prima applicazione della stessa, dura in carica fino al rinnovo degli organi provinciali che hanno provveduto alla sua ricostituzione.

**Art. 64 - Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52**<sup>39</sup>

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali di approvazione dei regolamenti edilizi) è sostituito dal seguente:
- "1. IL CONSIGLIO REGIONALE ENTRO DICHIOTTO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE EMANA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA SENTITO IL COMITATO TECNICO URBANISTICO, DIRETTIVE PER GARANTIRE, NEL QUADRO DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN TEMA DI PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI, L'UNIFORMITÀ ED IL COORDINAMENTO DEI CONTENUTI DEI REGOLAMENTI EDILIZI DEI COMUNI NONCHÈ IL LORO ADEGUAMENTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE PREVISTI DALLA CITATA LEGGE URBANISTICA REGIONALE, INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 4. "

---

<sup>39</sup> Art. 64. A corredo, si precisa che: gli artt. 4 (Direttive per la formazione dei Regolamenti edilizi) e 5 (Procedimento di formazione dei Regolamenti edilizi) ex LR 52/1994 sono stati abrogati dalla LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia), art. 89 (Sostituzione e abrogazione di norme), comma 2, lett. c).

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 52/1994 sono sostituiti dai seguenti:

*"1. I REGOLAMENTI EDILIZI E LE RELATIVE VARIANTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E, FINO ALL'EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, SONO APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE INCARICATO NEL TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DEGLI STESSI. DECORSO TALE TERMINE IL REGOLAMENTO SI INTENDE APPROVATO.*

*2. L'APPROVAZIONE PUÒ ESSERE CONDIZIONATA ALL'OSSERVANZA DI DETERMINATE PRESCRIZIONI. IN TALE CASO, IL REGOLAMENTO EDILIZIO ACQUISTA EFFICACIA AL MOMENTO DELLA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON CUI SONO RECEPITE LE PRESCRIZIONI STESSE.*

*3. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI AL COMMA 1, I REGOLAMENTI EDILIZI E LE RELATIVE VARIANTI SONO APPROVATE IN VIA DEFINITIVA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE."*

3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 52/1994 è sostituita dalla seguente:

*"b) REGOLAMENTI EDILIZI ADOTTATI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4."*

#### **Art. 65 - Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, provvede alla formazione e gestione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale, che costituisce riferimento fondamentale per la pianificazione territoriale di cui alla presente legge.
2. Attraverso tale sistema sono organizzate le conoscenze necessarie al governo del territorio, relativamente ai caratteri fisici, paesistici, ambientali, insediativi ed infrastrutturali dei siti, ai processi socio-economici, agli atti della pianificazione ed ai vincoli territoriali nelle loro dimensioni storiche ed attuali.
3. Il sistema informativo regionale della pianificazione territoriale provvede a:
  - a) l'individuazione, la raccolta e l'aggiornamento sistematico di dati e informazioni di fonte locale (regionale, provinciale e comunale);
  - b) il raccordo e l'eventuale acquisizione di dati ed informazioni organizzati e sistematicamente aggiornati prodotti anche da altri enti pubblici o istituzionalmente competenti;
  - c) la raccolta degli atti di pianificazione;
  - d) le carte tecniche e tematiche;
  - e) la georeferenziazione delle conoscenze e dei dati di interesse territoriale, nonché degli atti di pianificazione;
  - f) la diffusione della conoscenza.
4. Le Province e i Comuni si dotano, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, di propri sistemi informativi territoriali.
5. La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli Enti locali mediante la stipula di convenzioni tecniche ed economiche per lo scambio e l'integrazione delle informazioni.
6. La Regione, le Province ed i Comuni interessati, d'intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio in tempo reale delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio.

7. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese a qualunque soggetto che disponga di informazioni utili e/o sia interessato alla loro acquisizione.
8. L'accesso alle informazioni è aperto a tutti nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati di interesse militare.

#### **Art. 66 - Città Metropolitana** <sup>40</sup>

1. Nell'area della Città Metropolitana, come delimitata ai sensi della legge regionale 22 luglio 1991, n. 12 (delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142), le funzioni attribuite dalla presente legge alla Provincia competono all'Autorità metropolitana, una volta costituita.
2. Il Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana indica per quali Comuni esso può assumere anche il valore di PUC.

#### **Art. 67 - Disposizioni finanziarie**

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge viene stanziata annualmente una somma, da ripartirsi fra le relative Amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri:
  - a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia;
  - b) trenta per cento in proporzione alla superficie del rispettivo territorio;
  - c) venti per cento in proporzione alla popolazione censita con riferimento al rispettivo territorio.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997:
  - a) riduzione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0597 "Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia";
  - b) riduzione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";
  - c) istituzione del capitolo 0598 "Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 87, commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di lire 188.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 1020 "Fondo da trasferire alle province per la concessione dei contributi ai comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani particolareggiati di risanamento conservativo dei centri storici", con lo stanziamento di lire 188.000.000 in termini di competenza e di cassa.

---

<sup>40</sup> Art. 66. In relazione al comma 1, si precisa che la L. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e s.m.i., di riferimento per la LR 12/1991, è sostituita dal D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 274 (Norme abrogate). In luogo dell'art. 17 (Aree metropolitane), c. 2, ex L. 142/1990, v. ora art. 22 (uguale per titolo e testo), comma 2, ex D.lgs. 267/2000.

4. Per il finanziamento delle funzioni di competenza regionale relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 87, comma 4, continuano ad essere utilizzati i capitoli 1000 e 1005 dello stato di previsione della spesa, fino all'esaurimento della loro funzione.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE** <sup>41</sup>

### **SEZIONE I - Disposizioni relative al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico**

#### **Art. 68 - Validità del Piano territoriale di coordinamento paesistico** <sup>42</sup>

1. Fino a quando il PTR non assuma, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, il valore di piano urbanistico territoriale, di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 312/1985, convertito dalla legge 431/1985, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio re-

---

<sup>41</sup> *Capo II del Titolo VI. A corredo, v. anche LR 10/2008* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e *s.m.i., art. 46.* (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)

“1. Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale). // 2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. // 3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel citato d.lgs. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale. // 4. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 1.”

<sup>42</sup> *Art. 68. A precisazione di quanto disposto dal comma unico (c. 1), si precisa che l’ivi richiamato art. 1 bis ex DL 312/1985* (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) *convertito con modificazioni nella L. 431/1985, è abrogato dal D.lgs. 490/1999* (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), *art. 166* (Norme abrogate), *c. 1(e fatte comunque salve le condizioni di cui al c. 2); il D.lgs. 490/1999 è stato successivamente sostituito dal D.lgs. 42/2004* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), *che ne ha peraltro stabilito l’abrogazione con l’art. 184* (Norme abrogate), *comma 1; in luogo dell’ivi richiamato art. 1 bis ex DL 312/1985, v. ora art. 135* (Pianificazione paesaggistica) *del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., del quale qui si riporta il comma 1:*

“1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143 (*concernente la disciplina del “Piano paesaggistico”*), comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.”

gionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni, ivi comprese quelle da approvarsi a norma della presente Sezione.

**Art. 69 - Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico** <sup>43</sup>

1. *Il PTCP, per motivate ragioni, può essere variato su iniziativa della Regione, o su proposta delle Province o dei Comuni, in sede di approvazione di piani urbanistici o territoriali, o di progetti, o in sede di stipula di accordi di programma o di intese, ovvero nell'ambito di conferenze di servizi di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 e successive modifiche, di rispettiva competenza.*
2. *L'approvazione delle varianti al PTCP è riservata alla Regione ed è soggetta alle procedure stabilite dalla presente legge con riferimento al rispettivo atto di pianificazione od al procedimento concertativo in cui sono previste. L'approvazione di tali varianti è preceduta dalla acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale, ove le medesime varianti non siano di mera precisazione di confini e riguardino aree assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:*
  - a) *di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;*
  - b) *di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;*
  - c) *di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell'assetto insediativo.*
3. *Il Consiglio regionale rilascia il nulla-osta entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte della Giunta regionale.*
4. *Nelle procedure per l'approvazione delle varianti di cui ai precedenti commi sono coinvolti soltanto gli enti territorialmente interessati.*
5. *La Regione nel rendere le proprie valutazioni può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP di cui sopra, nonché gli interventi che comportino rilevanti trasformazioni in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale.*

**Art. 70 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa regionale)** <sup>44</sup>

(...)

**Art. 71 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa provinciale)** <sup>45</sup>

(...)

---

<sup>43</sup> Art. 69. Modificato dalla LR 19/2002, art. 6, con nuovo testo, interamente sostitutivo del medesimo art. 69 nonché dei seguenti artt. 70, 71, 72 e 73. --- Con riguardo al comma 1, si precisa che l'ivi richiamata LR 9/1999 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") e s.m.i. tratta specificatamente di "conferenze di servizi" all'art. 18 (Procedimento mediante conferenza di servizi).

<sup>44</sup> Art. 70. Abrogato dalla LR 19/2002, art. 6; v. precedente nota n. 43 all'art. 69.

<sup>45</sup> Art. 71. Abrogato dalla LR 19/2002, art. 6; v., in precedenza, nota n. 43 all'art. 69.

**Art. 72 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa comunale)** <sup>46</sup>

(....)

**Art. 73 (Varianti apportate al Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione di accordi di programma o di intese Stato-Regione)** <sup>47</sup>

(....)

**Art. 74 - Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico** <sup>48</sup>

1. Le deroghe al PTCP, ammesse da quest'ultimo, sono assentite con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del soggetto promotore e sentiti il Comune nonché la Provincia territorialmente interessati, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico urbanistico.
2. Salvo il caso di localizzazione di nuove grandi infrastrutture ovvero di tracciati alternativi delle infrastrutture esistenti, previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera a), le opere pubbliche di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 possono essere realizzate in deroga alle indicazioni del PTCP.

**Art. 75 - Progetti di recupero paesistico-ambientale** <sup>49</sup>

1. Il PTCP può essere attuato mediante progetti di recupero paesistico-ambientale che sono strumenti operativi da promuovere con riferimento a singole situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente e dei modi della sua fruizione attraverso specifici interventi.

---

<sup>46</sup> Art. 72. Abrogato dalla LR 19/2002, art. 6; v., in precedenza, nota n. 43 all'art. 69.

<sup>47</sup> Art. 73. Abrogato dalla LR 19/2002, art. 6; v., in precedenza, nota n. 43 all'art. 69.

<sup>48</sup> Art. 74. A corredo dell'articolo, v.: LR 6/1991 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e s.m.i., art. 5 (Deroghe); LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e s.m.i., art. 29 (Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili), cc. 11 e 12 --- Con riguardo al comma 1, si precisa che il "Comitato tecnico urbanistico" è stato soppresso da parte della LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6, comma unico (c. 1), lett. b); la LR 11/1999, ha peraltro istituito (v. art. 1), il "Comitato Tecnico Regionale per il territorio"; v. a proposito nota n. 37 all'art. 62. --- Con riguardo al comma 2, si precisa che l'ivi richiamato art. 81 ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., è compreso nel Tit. V "Assetto ed utilizzazione del territorio", Capo II "Urbanistica", e disciplina le "Competenze dello Stato".

<sup>49</sup> Art. 75. A precisazione del comma 3, v. LR 19/2002, art. 7: "I riferimenti agli articoli 70, 71, 72 e 73, contenuti negli articoli 75, comma 3, 76 comma 1, lettera c), 84, comma 1, 85, comma 2, lettera b) della LR 36/1997 sono da intendere all'articolo 69 della legge medesima." --- In relaz. al c. 4, si precisa che il "Comitato tecnico urbanistico" è soppresso dalla LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6, lett. b); la LR 11/1999, ha peraltro istituito (v. art. 1), il "Comitato Tecnico Regionale per il territorio"; v. a proposito nota n. 37 all'art. 62.

2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e finanziari necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dai progetti stessi con riferimento ai diversi assetti previsti dal PTCP, garantendo altresì gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale.
3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su iniziativa delle Province e degli Enti locali interessati, e sono pubblicati secondo le procedure stabilite dall'articolo 70, comma 1.
4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico urbanistico nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.
5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti di recupero sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.
6. Le indicazioni dei progetti di recupero paesistico-ambientale prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla presente legge.
7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti, in sede di approvazione dei progetti di recupero paesistico-ambientale può essere dichiarata la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.

## **SEZIONE II – Altre disposizioni transitorie**

### **Art. 76 - Piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 39/1984**<sup>50</sup>

1. Fino all'approvazione del PTR:
  - a) sono fatti salvi ad ogni effetto i piani territoriali di coordinamento già approvati ai sensi della L.R. 39/1984, i quali, in sede di prima applicazione della presente legge possono assumere il valore, a tutti gli effetti, degli atti di specificazione settoriale o di ambito del PTR di cui all'articolo 12;
  - b) continuano ad essere approvati ai sensi e per gli effetti della L.R. 39/1984:
    - 1) i piani territoriali di coordinamento e loro varianti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

---

<sup>50</sup> Art. 76. Modificato dalla LR 44/2000, art. 2, commi 1 e 2, rispettivamente con: sostituzione, al comma 1, dell'originaria lett. c) con le nuove lettere c) e c bis); aggiunta finale del comma 4 bis). --- In relazione al comma 1, si fa presente che la LR 39/1984 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento), di cui alle lettere a) e b), e la LR 6/1991 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico), di cui alle lettere c) e c bis), sono abrogate (la LR 39/1984, per intero; la LR 6/1991, salvo l'art. 5) dalla stessa LR 36/1997, art. 88 (vedi successivamente), comma 1, lett. b), rispettivamente dai nn. 9) e 12), e comunque "salvo quanto stabilito in via transitoria dal presente Capo (Capo II, "Disposizioni transitorie", del Titolo VI "Disposizioni finali e transitorie")". --- Sempre in relazione al comma 1, e precisamente alla lett. c), v. LR 19/2002, art. 7: "I riferimenti agli articoli 70, 71, 72 e 73, contenuti negli articoli 75, comma 3, 76 comma 1, lettera c), 84, comma 1, 85, comma 2, lettera b) della LR 36/1997 sono da intendere all'articolo 69 della legge medesima."

- 2) i piani territoriali di coordinamento per i quali a tale data sia stato deliberato lo schema di orientamento di cui all'articolo 4, secondo comma, della L.R. 39/1984 sempreché la Regione non ritenga che le indicazioni emergenti dagli atti nel frattempo prodotti possano costituire oggetto del PTC provinciale;
- c) *i vigenti piani territoriali di coordinamento possono essere variati su iniziativa comunale secondo la procedura stabilita dall'articolo 4 della l.r. 6/1991, ove tali varianti siano contenute in strumenti urbanistici generali formati a norma della legislazione previgente, e secondo la procedura stabilita nell'articolo 72, ove dette varianti siano contenute in un PUC;*
- c bis) i vigenti piani territoriali di coordinamento possono essere variati su iniziativa della Regione secondo la procedura stabilita dall'articolo 3 della l.r. 6/1991.*
2. La determinazione di non dare ulteriore corso ai procedimenti di cui al comma 1, lettera b), n. 2), è assunta con deliberazione della Giunta regionale la quale fornisce ogni elemento utile per l'inserimento delle indicazioni dei rispettivi atti nel contesto del piano provinciale o per la conclusione dei procedimenti stessi ai sensi dell'articolo 79, comma 3.
3. Nelle aree assoggettate dal PTCP a regime normativo di trasformazione, in caso di inadempienza all'obbligo di formazione dello strumento urbanistico attuativo per esse prescritto, a decorrere dalla infruttuosa scadenza del termine a tal fine fissato, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, nell'ipotesi ivi contemplata, anche nei confronti delle attività di cava in esercizio al momento dell'entrata in vigore del PTCP, a decorrere dall'infruttuosa scadenza del termine per la formazione del prescritto strumento urbanistico attuativo o dalla ultimazione del programma dei lavori di coltivazione a suo tempo debitamente autorizzato, se posteriore a tale scadenza.
- 4 bis. Nelle aree assoggettate dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico a regime normativo sia di conservazione limitatamente ai nuclei isolati nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l'attuazione delle relative previsioni è soggetta a Progetto Urbanistico Operativo (PUO) d'interesse regionale, da approvarsi mediante ricorso alla procedura dell'Accordo di Pianificazione di cui all'articolo 57, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi dell'articolo 75.*

#### **Art. 76 bis - PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa<sup>51</sup>**

1. *Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, approvato a norma dell'articolo 76, comma 1, lettera b) n. 2, e della l.r. 39/1984, può essere sviluppato mediante la successiva emanazione di atti di specificazione settoriale. Tali specificazioni hanno i contenuti e sono assoggettate alla procedura stabilita per le specificazioni settoriali o di ambito del P.T.R., ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5.*
2. *Il Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Centrale Ligure ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa possono individuare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, ambiti ed interventi assoggettati a PUO di interesse regionale, da approvarsi mediante ricorso alla procedura dell'Accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.*

---

<sup>51</sup> Art. 76 bis. Inserito da LR 44/2000, art. 3. --- In relaz. alla LR 39/1984, di cui al c. 1, v. nota n. 50 all'art. 76.



### **Art. 77 - Formazione del primo Piano territoriale regionale**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale approva il documento preliminare del PTR di cui all'articolo 14, comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more della formazione del primo PTR possono essere emanate le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettere a) e b), seguendo la procedura stabilita dall'articolo 16, comma 7.

### **Art. 78 - Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale**

1. In sede di prima applicazione della presente legge per l'elaborazione del PTR, nei tempi previsti, la Regione predispone uno specifico programma di avvio, su supporto cartaceo ed elettronico, del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale di cui all'articolo 65, tenendo conto delle informazioni e delle previsioni già disponibili presso le strutture regionali.

### **Art. 79 - Formazione del primo Piano territoriale di coordinamento provinciale**<sup>52</sup>

1. In sede di prima applicazione della presente legge le Province devono procedere all'adozione del rispettivo piano territoriale di coordinamento indipendentemente dalla formazione del PTR, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi a norma della vigente legislazione regionale in materia.
2. Nel caso indicato dal comma 1 e, comunque, fino all'approvazione del PTR, il parere regionale previsto dall'articolo 22, comma 7:
  - a) è espresso con riferimento allo stato degli atti di programmazione o di pianificazione regionale;
  - b) è reso con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentiti il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62, nonché il Comitato della programmazione. A tal fine la Giunta formula la propria proposta entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare adottato ed il Consiglio si pronuncia definitivamente nel successivo termine di sessanta giorni, decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio alla sua iscrizione al relativo ordine del giorno;
  - c) ha carattere vincolante;
  - d) può disporre quanto previsto dall'articolo 22, comma 9.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 76, comma 2, le Province possono dar corso all'approvazione di piani territoriali di coordinamento già avviati dalla Regione se-

---

<sup>52</sup> Art. 79. Con riguardo al comma 2, lett. b), si precisa che:

- il "Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62" è stato soppresso da parte della LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 6, comma unico (c. 1), lett. a);

- la LR 11/1999 (v. art. 1) ha peraltro istituito il "Comitato Tecnico Regionale per il territorio" (v. a proposito nota n. 37 all'art. 62);

- l'ivi previsto parere del "Comitato della programmazione" è stato soppresso da parte della LR 19/2002, art. 10 (Abrogazione del parere del Comitato della Programmazione),.

Con riguardo al comma 3 e all'ivi citata LR 39/1984, v., in precedenza, nota n. 50 all'art. 76.

guendo le procedure stabilite dalla l.r. 39/1984, fatto salvo il rispetto delle competenze previste dall'ordinamento delle Autonomie locali.

**Art. 80 - Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria**

1. Nelle more della formazione del PTR e del PTC provinciale, la Regione e la Provincia esprimono il parere di competenza previsto dall'articolo 39 sulla base dei rispettivi atti di programmazione e di pianificazione predisposti in quel momento.

**Art. 81 - Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione prevalente**<sup>53</sup>

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti:
  - a) degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della legge stessa;
  - b) dei seguenti strumenti urbanistici purché adottati entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
    - 1) strumenti urbanistici generali di Comuni che ne siano ancora sprovvisti, ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);
    - 2) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali non ancora adeguati agli standard urbanistici e come tali soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 (norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi), ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 3 della L.R. 30/1992;
    - 3) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali per i quali sia già infruttuosamente decorso il termine di dieci anni dalla data della loro approvazione e come tali soggetti a revisione a norma dell'articolo 1 della L.R. 7/1974 come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 30/1992;
    - 4) varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico), contenente norme relative alla formazione della disciplina paesistica, e di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 (disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente), contenente norme relative alla formazione della disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
  - c) dei seguenti strumenti urbanistici, ancorché adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge:
    - 1) varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legi-

---

<sup>53</sup> Art. 81. Con riguardo alle leggi regionali qui richiamate, si fa presente che esse sono state abrogate (la LR 6/1991, con l'esclusione dell'art. 5) - e comunque "salvo quanto stabilito in via transitoria dal presente Capo (Capo II "Disposizioni transitorie", del Tit. VI "Disposizioni finali e transitorie")" - dalla medesima LR 36/1997, art. 88 (vedi successivamente), c. 1, lett. b), e precisamente ai seguenti numeri del corrispondente elenco: n. 13) per la LR 30/1992; n. 2) per la LR 7/1974; n. 12) per la LR 6/1991; n. 15) per la LR 25/1993.

slazione previgente, ferme restando, in quanto applicabili, le limitazioni di cui all'articolo 6 della L.R. 30/1992;

- 2) strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di strumento urbanistico generale approvato a norma della legislazione previgente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della L.R. 30/1992 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 53 (modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 30);
  - d) delle istanze di nulla-osta al rilascio di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente.
2. È facoltà del Comune procedere, anche prima della scadenza del semestre di cui al comma 1, lettera b), alla formazione del PUC a norma della presente legge, ferme restando, nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera, le limitazioni all'attività edilizia ivi rispettivamente richiamate da applicarsi fino all'esito positivo del controllo provinciale sul relativo progetto definitivo a norma dell'articolo 40.
  3. Non può essere accertata l'adeguatezza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quarto comma e seguenti, della L.R. 7/1974, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 30/1992, degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente, alla scadenza del rispettivo decennio.

**Art. 82 - Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente**<sup>54</sup>

1. La Regione nell'approvare gli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, com-

---

<sup>54</sup> Art. 82. In relaz. al comma 1, v., di seguito, per estratto gli artt. 10 e 36 ex L. 1150/1942 e s.m.i.:

Art. 10 (Approvazione del piano regolatore). Il piano regolatore generale è approvato con decreto [...] // Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, [...] e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: / a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento [...]; / b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato; / c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; / d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge // [...] // Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale [...] // [...] // [...] // [...] // [...] // [...].

Art. 36 (Approvazione dei regolamenti edilizi comunali). I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto [...] // [...] // Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'articolo 10 // Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o [...] // Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale [...] // . [...].

V. anche LR 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia), art. 3 (Procedimento di approvazione del regolamento edilizio):

“1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono elaborati dai Comuni in conformità alle disposizioni della presente legge e sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale. // 2. Dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) e il testo è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale. // 3. Restano ferme le competenze regionali in materia di regolamenti edilizi adottati e trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

ma 1, lettere a) e b), nn. 1), 2) e 3), qualora riscontri la sussistenza di elementi essenziali per attribuire ad essi il valore e gli effetti di PUC, può d'ufficio indicare le modifiche che si rendano a tal fine necessarie da apportarsi, a cura del Comune, in sede di controdeduzioni a norma dell'articolo 10, comma 4, ovvero dell'articolo 36, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni con estensione, in questo caso, dei relativi termini, rispettivamente, a centottanta e a centoventi giorni.

2. I Comuni che procedono alla formazione o alla revisione del proprio strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b), nn. 1), 2) e 3), possono avvalersi, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui:
  - a) all'articolo 27, comma 2, lettera c), all'articolo 39, commi 5 e 6;
  - b) all'articolo 83, comma 2, lettera a).

**Art. 83 - Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili**<sup>55</sup>

1. I Comuni dotati di strumento urbanistico generale contenente la disciplina paesistica di cui all'articolo 8 della L.R. 6/1991 possono adottare apposita variante parziale volta ad individuare, nell'ambito delle zone territoriali omogenee di tipo "E" destinate ad usi agricoli a norma del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree di produzione agricola, i territori di presidio ambientale ed i territori non insediabili, sulla base delle indicazioni contenute rispettivamente negli articoli 35, 36 e 37, in quanto applicabili.
2. I Comuni dotati di strumento urbanistico generale non ancora soggetto a revisione a norma della legislazione previgente:
  - a) laddove intendano procedere all'adozione della variante di suo adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 8 della L.R. 6/1991, sono tenuti ad individuare in tale sede le aree e i territori di cui al comma 1;
  - b) laddove intendano adottare apposita variante volta ad individuare le aree e i territori di cui al comma 1, sono tenuti ad inserirla nell'adeguamento dello strumento

---

<sup>55</sup> *Art. 83. Con riguardo alla LR 6/1991 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico), si fa presente che essa è abrogata dalla stessa LR 36/1997, art. 88 (vedi successivamente), comma 1, lett. b), n. 12), e comunque "con esclusione dell'articolo 5" e "salvo quanto stabilito in via transitoria dal presente Capo (Capo II "Disposizioni transitorie", del Titolo VI "Disposizioni finali e transitorie")".*

*In relazione al comma 1, si precisa che - ai sensi delle ivi richiamate disposizioni DI 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), art. 2 (Zone territoriali omogenee) - le zone omogenee "E" sono così definite:*

*"le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C)".*

*V. a proposito, per le rimanenti disposizioni ex art. 2 di detto DI 1444/1968, alla nota n. 13 all'art. 27.*

urbanistico generale ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 8 della L.R. 6/1991.

**Art. 84 - Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica**<sup>56</sup>

1. Le disposizioni di cui agli articoli 58 e 61 possono essere applicate ad accordi di programma od intese ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni, aventi ad oggetto:
  - a) strumenti urbanistici attuativi;
  - b) varianti ai vigenti PTC;
  - c) varianti al PTC Provinciale;
  - d) varianti agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente.

---

<sup>56</sup> Art. 84. Modificato dalla LR 19/2002, art. 8, commi 1 e 2, rispettivamente con la sostituzione dei commi 1 e 2. --- In relazione al c. 1, si precisa che l'art. 81 ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., è compreso nel Tit. V "Assetto ed utilizzazione del territorio", Capo II "Urbanistica", e disciplina le "Competenze dello Stato".

In relazione al comma 2, lett. b), si precisa che l'ivi richiamata LR 24/1987 con s.m.i., è stata abrogata dalla medesima LR 36/1997, art. 88, comma 1, lett. b), n. 11), fatto comunque salvo quanto stabilito dalle disposizioni del presente Tit. VI (Disposizioni finali e transitorie), Capo II (Disposizioni transitorie).

A corredo del comma 3, lett. a), v., di seguito L. 10/1977 e s.m.i., art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione):

"L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi del l'articolo 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4."

2. *Le disposizioni degli articoli 59 e 60 relative alle conferenze di servizi possono essere applicate anche ove i progetti di opere o di interventi:*
  - a) *propongano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente;*
  - b) *richiedano l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, anche in variante contestuale o connessa ai vigenti strumenti urbanistici generali ai sensi della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comportanti anche modifiche agli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione.*
3. *I Comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato a norma della legislazione previgente:*
  - a) *sono tenuti alla formazione del programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 13 della legge 10/1977 soltanto se aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti;*
  - b) *in sostituzione di tale programma possono procedere alla formazione del PA a norma dell'articolo 55 in quanto applicabile.*
4. *Dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme statali e regionali in materia di programma pluriennale di attuazione continuano ad operare soltanto nei confronti dei Comuni di cui al comma 3, lettera a).*

**Art. 85 - Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente**<sup>57</sup>

1. *Sono trasferite alle Province le funzioni di:*

---

<sup>57</sup> *Art. 85. Sostituito dalla LR 19/2002, art. 9. --- In relazione ai commi 1, lett. c), e 2, v. qui LR 16/2008, (Disciplina dell'attività edilizia) art. 36 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici):*

*"1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale di assenso sul relativo progetto ed acquisizione del nulla-osta della Provincia interessata da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale si considera acquisito.*

*2. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 ed i relativi allegati sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo stabilito dal Comune fra quindici e trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'Albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Le determinazioni in ordine alle osservazioni presentate sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare da adottarsi nei successivi trenta giorni.*

*3. Il permesso di costruire in deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, di quelle statali e regionali in materia di altezze e di distanze nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina della attività edilizia." --- V. comunque anche LR 6/1991 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e s.m.i., art. 5 (Deroghe); LR 16/2008 e s.m.i., art. 29 (Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili), cc. 11 e 12.*

*In relazione al comma 3, lett. b), nn. 2) e 3), si precisa che le LLRR 30/1992 (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e 39/1984 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) con s.m.i., sono abrogate dalla stessa LR 36/1997, art. 88, comma 1, lett. b), rispettivamente nn. 13) e 9), fatto comunque salvo quanto stabilito dalle disposizioni del presente Tit. VI (Disposizioni finali e transitorie), Capo II (Disposizioni transitorie)."*

- a) *approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali, ad esclusione di quelle riservate all'approvazione regionale a norma del comma 3, lettere b), c) e d);*
  - b) *approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle eventuali varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali, ad esclusione degli strumenti di cui al comma 3, lettera c);*
  - c) *accoglimento delle istanze di nulla osta al rilascio di titoli edilizi in deroga;*
  - d) *controllo degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di interesse regionale, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali.*
2. *Sono subdelegate alle Province le funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nei confronti delle opere pubbliche o di interesse pubblico per la cui realizzazione venga attivato il procedimento di variante agli strumenti urbanistici generali nonché venga presentata istanza di nulla-osta al rilascio di titolo edilizio in deroga.*
3. *Residuano alla Regione le funzioni di:*
- a) *approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b);*
  - b) *approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali:*
    - 1) *espressamente riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore;*
    - 2) *soggetti a revisione decennale ai sensi della L.R. 30/1992 ad esclusione delle varianti di esclusivo interesse locale di cui all'articolo 6 della stessa legge;*
    - 3) *comportanti anche varianti al PTCP od agli altri PTC di cui alla L.R. 39/1984 e successive modifiche;*
  - c) *approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC e delle varianti agli strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali;*
  - d) *approvazione di tutte le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali i cui atti siano già stati trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.*
4. *Salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 82, i contenuti ed i procedimenti di formazione degli atti di cui al presente articolo restano disciplinati dalla previgente legislazione in materia.*

**Art. 86 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni)**<sup>58</sup>

(...)

---

<sup>58</sup> Art. 86. Abrogato dalla LR 11/1999 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), art. 7 bis, comma 1, lett. d); si precisa che detto art. 7 bis è stato inserito nella LR 11/1999 dalla LR 31/1999 (legge di modifica), art. 6.

**Art. 87 - Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici<sup>59</sup>**

1. Le funzioni di concessione ai Comuni dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 (norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni sono trasferite alle Province che vi provvedono avvalendosi delle somme che la Regione annualmente stanZIA a tal fine con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

---

<sup>59</sup> Art. 87. Modificato dalla LR 2/2001, art. 1, commi 1 e 2, rispettivamente con la sostituzione del comma 6 e, al comma 9, della lett. a). --- A proposito della qui richiamata L. 31/1990, si riportano di seguito gli artt. 5 - di cui ai commi 4, lett. c), 6, 8 e 9 - e 7 - di cui al comma 4, lett. c) -:

Art. 5.

1. I contributi concessi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici generali o dei piani particolareggiati ricadenti negli ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*legge contenente "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"*; *l'art. 24 tratta di "Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale"*) e successive modificazioni decadono di diritto:

a) decorso il termine di tre anni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo senza che il relativo piano sia stato trasmesso alla regione per l'approvazione;

b) decorso il termine di due anni dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di reiezione o del rinvio da parte della Regione senza che il relativo piano sia stato ritrasmesso alla regione.

2. I contributi concessi per la formazione dei piani particolareggiati non ricadenti negli ambiti di cui al primo comma decadono di diritto decorso il termine di tre anni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo senza che il relativo piano sia divenuto esecutivo.

3. Nei casi di cui al primo e secondo comma il Comune è tenuto a restituire alla regione le somme già liquidate entro tre mesi dalla data di presa d'atto regionale della intervenuta decadenza del contributo.

4. I contributi decaduti a norma del presente articolo non possono essere rinnovati.

Art. 7.

1. I contributi già concessi sulla base delle norme previgenti alla presente legge decadono di diritto:

a) se relativi alla formazione o revisione di strumenti urbanistici generali o di strumenti urbanistici attuativi soggetti ad approvazione regionale:

1) decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il rispettivo strumento urbanistico sia stato trasmesso alla Regione per l'approvazione;

2) decorso il termine di due anni dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di reiezione o del rinvio da parte della Regione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se già notificato, senza che lo strumento urbanistico sia stato ritrasmesso alla Regione;

b) se relativi a strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il rispettivo strumento urbanistico sia divenuto esecutivo.

2. I termini di cui alle lettere a), numero 1), e b) del primo comma sono ridotti ad un anno qualora si tratti di contributi concessi antecedentemente al 1° gennaio 1986.

3. Ai contributi decaduti a norma dei commi secondo e terzo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 5.



2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce la somma di cui al comma 1 fra le Province in proporzione del numero dei rispettivi Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3. Al termine di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione consuntiva e certificativa delle domande ricevute e dei contributi concessi ai sensi del comma 1, anche ai fini della determinazione della somma da stanziarsi per il successivo esercizio finanziario.
4. Restano di competenza regionale le funzioni di:
  - a) concessione dei contributi richiesti alla Regione prima della entrata in vigore della presente legge;
  - b) erogazione delle seconde rate dei contributi concessi dalla Regione;
  - c) declaratoria della decadenza, ai sensi degli articoli 5 e 7 della L.R. 31/1990, dei contributi concessi dalla Regione.
5. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di contributo per la formazione di uno strumento urbanistico generale previsto dalla legislazione previgente, entro tre mesi da tale data possono comunicare alla Regione la propria intenzione di utilizzare il contributo richiesto per l'elaborazione del PUC. In tal caso la Regione rimette gli atti relativi alla Provincia competente per territorio la quale, ferma restando la data di ammissione delle domande stesse agli effetti del riconoscimento del relativo diritto, provvede ai sensi del comma 1.
6. *La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata anche nei confronti dei contributi che siano già stati concessi con conservazione del diritto all'erogazione della seconda rata da parte della Regione. In questo caso il termine di decadenza opera decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
7. Nel caso previsto dall'articolo 82, comma 1, i Comuni conservano il diritto all'erogazione della seconda rata del contributo che abbiano già eventualmente ottenuto a norma della L.R. 31/1990 per la formazione dello strumento urbanistico generale.
8. Ai fini della concessione dei contributi, a norma del comma 1 per la formazione dei PUC, come trasmissione del piano, agli effetti del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. 31/1990, si intende l'inoltro del progetto preliminare alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).
9. In deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 4, della L.R. 31/1990, i contributi già decaduti per infruttuosa scadenza del termine stabilito dal comma 1 del medesimo articolo possono essere rinnovati, salvo conguaglio delle somme già erogate e non ancora restituite, qualora il Comune:
  - a) *proceda alla formazione del PUC ed al conseguente invio del progetto preliminare entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;*
  - b) abbia proceduto alla trasmissione dello strumento urbanistico generale per la cui formazione aveva ottenuto il contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge o vi provveda entro un anno dalla relativa data.

## **Art. 88 - Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme** <sup>60</sup>

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dal presente Capo, le disposizioni della pre-

---

<sup>60</sup> Art. 88. Modif. da LR 16/2008, art. 87, comma unico (c. 1), con aggiunta di parole al n. 12 della lett. b). --- In relaz. alle leggi e s.m.i., di cui al c. 1, si riportano per estratto i titoli. In relaz. al c. a) (LL stat.): 1) 1150/1942 (LU); T. I (Ordinamento stat. dei servizi urbanistici); T. II (Disciplina urban.), C. I (Modi di attuaz.), C. II (PTC), C. III (PR comun.), C. IV (Norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia) - artt. 33 (Contenuto dei RE comun.), 34 (PdF per i Com. sprovvisti di PR), 35 (Termine per uniformare i RE comun. alle norme della presente legge), 36 (Approvaz. dei RE comun.) -; T. IV (Disposizioni gen. e transit.), artt. 41 quater, 41 quinquies, 42 (Validità dei PR precedentemente approvati), 43 (Servizi tecnici comun. o consorziali), 44 (Norme integrative e di esecuz. della legge); gli artt. 33, 41 quater e 41 quinquies (tranne i cc. 6, 8, 9) sono abrog. dal DPR 380/2001 (TU delle disposiz. legislat. e regolamentari in materia ediliz.), art. 136 (Abrogazioni), c. 2, lett. b). 2) 1357/1955 (Modifiche a disposiz. della LU 17 ago. 1942, n. 1150, sui PR e della L 27 ott. 1951, n. 1402, sui piani di ricostruz.); l'art. 3 è abrog. dal DPR 380/2001, art. 136, c. 1, lett. b), e successivi provved. di proroga. 3) 167/1962 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricab. per l'EEP). 4) DI 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediam. residenz. e produttivi e spazi pubbl. o riservati alle attività collett., al verde pubbl. o a parcheggi, da osservare ai fini della formaz. dei nuovi strum. urban. o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L 6 ago. 1967, n. 765); artt. 1 (Campo di applicaz.), 7 (Limiti di densità edilizia), 8 (Limiti di altezza degli edifici), 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati); artt. 3 (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediam. residenz. e gli spazi pubbl. o riservati alle attività collett., a verde pubbl. o a parcheggi), 4 (Quantità minime di spazi pubbl. o riservati alle attività collett., a verde pubbl. o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediam. residenz. nelle singole zone territor. omogenee), 5 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediam. produtt. e gli spazi pubbl. destinati alle attività collett., a verde pubbl. o a parcheggi), 6 (Mancanza di aree disponibili). 5) L 507/1968 (Norme aggiuntive in materia di formaz. di PTC ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianif. territ.). 6) L 291/1971 (Provvedimenti per l'acceleraz. di procedure in materia di OOPP e in materia urban. e per la incentivaz. dell'attiv. edilizia). 7) 426/1971 (Disciplina del commercio), artt. 13 (Strumenti urban. in atto e insediam. commerciali) e 14 (Strumenti urban. in atto e piani di sviluppo); legge sostituita dal D.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, c. 4, della L. 15 mar. 1997, n. 59), che ne ha stabilito l'abrogaz. con l'art. 26 (Disposizioni finali), c. 6. 8) 865/1971 (Programmi e coord. dell'edilizia residenz. pubbl.; norme sulla espropria. per pubbl. utilità; modifiche ed integraz. alle LL 17 ago. 1942, n. 1150; 18 apr. 1962, n. 167; 29 sett. 1964, n. 847; ed autorizzaz. di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenz., agevolata e convenz.). 9) 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli); l'art. 4 (Caratteristiche della concess.) è abrog. dal DPR 380/2001, art. 136, c. 1, lett. c) (v. ora art. 15 "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire", c. 2, ex DPR 380/2001; v. art. 13 (PPA) alla nota 56 all'art. 84. 10) 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuz. di OOPP e di impianti e costruz. industriali); l'art. 1 (Dichiarazione d'urgenza) è abrog. dal DPR 327/2001 (TU delle disposiz. legisl. e regolament. in materia di espropria. per pubbl. utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), e successivi provved. di proroga. 11) 457/1978 (Norme per l'edilizia residenz.); artt. 28 (PdR del patrim. edilizio esistente) e 30 (PdR di iniziativa dei privati). 12) 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urban.-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), art. 24 (Strumenti per cui non è richiesta l'approvaz. reg.). --- In relaz. alla lett. b) (LLRR): 1) 8/1972 (Norme per l'esercizio delle funz. amministrat. attribuite alla Reg. in materia di urban.); 2) 7/1974 (Norme per la formaz. e la revisione degli strum. urban. e per la concess. ai Com. dei relativi contributi); 3) 4/1974 (Modifiche ed integraz. alle LL.RR. 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febb. 1974, n. 7 contenenti norme in materia urban.); 4) 17/1976 (Disciplina urban. delle serre). 5) 28/1976 (Norme in materia di strumenti urban. attuati e di oneri di urbanizz.); 6) 16/1978 (Norme per la disciplina dei PPA e per l'esecuz. di altre disposiz. della L 28 gen. 1977, n. 10...); 7) 9/1980 (Snellimento delle procedure di formaz. degli strumenti urban. e modifiche alla LR 24 mag. 1972, n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi reg.); 8) 9/1983 (Composizione, competenze e funzionamento del CTU), artt. 4 (Sezioni del CTU), 5 (Competenze delle Sezioni) e 7 (Norme per il funzionam. del CTU e delle Sez.); 9) 39/1984 (Disciplina dei PTC); 10) LR 29/1985 (Disposiz. di prima attuaz. della L. 28 febb. 1985, n. 47 recante all'art. 24 disposiz. in materia di procedimenti urban.); 11) 24/1987 (Disposiz. per lo snellimento delle procedure urban. in attuaz. della L. 28 febb. 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urban. attuati.); 12) 6/1991 (Norme per l'aggiornam. e l'applicaz. del PTC paesistico), art. 5 (Deroghe); 13) 30/1992 (Interventi ammissibili nei Com. sprovvisti di strum. urban. gen. o dotati di strum. urban. gen. soggetto a revisione); 14) 7/1993 (Modificazioni ed integraz. alle LL.RR. 4 mar. 1982, n. 11 e 6 giu. 1989, n. 14 in materia di disciplina delle strutture ricettive), artt. 11 (Aggiunta articolo) e 15 (Norme finali e transit.); 15) 25/1993 (Disciplina urban. relativa agli interventi di recupero del patrim. edilizio esistente); 16) 52/1994 (Delega alle prov. delle funzioni reg. di rilascio delle autorizzaz. di massima di cui all'art. 7 della LR 8 lug. 1987, n. 24 nonché di approvaz. dei RE), C. I (Rilascio dell'autorizzaz. di massima di cui all'art. 7 della LR 8 lug. 1987 n. 24...).

sente legge:

a) sostituiscono le seguenti norme statali:

- 1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV - articoli 33, 34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41 quater e quinquies, 42, 43, 44 - della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
- 3) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) gli articoli 1, 7, 8 e 9 e, dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 34, gli articoli 3, 4, 5 e 6 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968;
- 5) la legge 2 aprile 1968, n. 507;
- 6) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291;
- 7) gli articoli 13 e 14 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
- 8) l'articolo 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- 9) gli articoli 4, ultimo comma, e 13, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- 10) l'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
- 11) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 12) l'articolo 94 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

b) abrogano le seguenti norme regionali:

- 1) la legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive modificazioni;
- 2) la legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 e successive modificazioni;
- 3) la legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni, per quanto ancora in vigore;
- 4) la legge regionale 1 giugno 1976, n. 17 ad esclusione dell'articolo 1;
- 5) la legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, per quanto ancora in vigore;
- 6) la legge regionale 8 marzo 1978, n. 16 e successive modificazioni ad esclusione dell'articolo 18;
- 7) la legge regionale 17 gennaio 1980, n. 9, per quanto ancora in vigore;
- 8) gli articoli 4, 5 e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma, ultimo periodo, della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni, nonché ogni altro riferimento al Sottocomitato in essa contenuto;
- 9) la legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 e successive modificazioni;
- 10) la legge regionale 2 maggio 1985, n. 29;
- 11) la legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 e successive modificazioni;
- 12) la legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 *con esclusione dell'articolo 5*;
- 13) la legge regionale 10 novembre 1992, n. 30;

- 14) gli articoli 11 e 15, commi 4, 4 bis e 5, della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 62;
  - 15) la legge regionale 1 giugno 1993, n. 25;
  - 16) il Capo I della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52.
2. È inoltre sostituita od abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.